

# RACCOLTA

# CRONOLOGICA DELLE

# MASSIME

# DEONTOLOGICHE

CORTE DI CASSAZIONE - ANNO 2017

## **Il Capo della L. 689/81 sulle sanzioni amministrative non si applica alle violazioni disciplinari**

Le disposizioni del capo I della [L. n. 689/1981](#) non si applicano alle violazioni disciplinari (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato la sentenza CNF n. 34/2016 eccependo l'asserita violazione degli artt. 1 ss. L. 689 cit., ed in particolare del principio di responsabilità amministrativa personale. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione, peraltro rilevandone l'infondatezza anche nel merito, giacché la sanzione disciplinare era stata irrogata per responsabilità personale, e non già oggettiva, dell'incolpato*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017](#)

## **Sentenze CNF, incensurabili in Cassazione gli obiter dicta**

In sede di legittimità, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte *ad abundantiam* o costituenti *obiter dicta*, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (*Nel caso di specie, il giudice disciplinare aveva*

*stigmatizzato il comportamento processuale dell'incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto- sentenza del 7 marzo 2016, n. 34).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017](#)

### **Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare**

E' in facoltà del CNF procedere alle sole indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 63 R.D. n. 37 del 1934) e la mancata ammissione della prova sollecitata dall'incolpato incide soltanto, semmai, sull'efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimità (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto- sentenza del 7 marzo 2016, n. 34).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017](#)

### **L'avvocato non deve abusare del processo con onerose o plurime iniziative giudiziali ingiustificate**

L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (*Nel caso di specie, l'avvocato depositava, nella medesima udienza, plurimi atti di intervento per gli stessi creditori che ben avrebbero potuto essere ricompresi in unico atto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto- sentenza del 7 marzo 2016, n. 34).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017](#)

### **Il rinvio dell'udienza disciplinare per legittimo impedimento dell'incolpato**

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (*Nel caso di specie, il certificato medico allegato all'istanza di rinvio si limitava a comprovare una contusione al ginocchio da codice verde. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Salazar, rel. Iacona-, sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 4216 del 17 febbraio 2017](#)

### **Cassazione: respinte le istanze di sospensione cautelare delle sentenze CNF in tema di avocat**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso con sentenza, infine impugnata in Cassazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus boni juris, l'istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, ordinanza n. 4307 del 20 febbraio 2017](#)

### **Cassazione: respinte le istanze di sospensione cautelare delle sentenze CNF in tema di avocat**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela

dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso con sentenza, infine impugnata in Cassazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus boni juris, l'istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, ordinanza n. 4306 del 20 febbraio 2017](#)

### **Cassazione: respinte le istanze di sospensione cautelare delle sentenze CNF in tema di avocat**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso con sentenza, infine impugnata in Cassazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus boni juris, l'istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, ordinanza n. 4394 del 21 febbraio 2017](#)

### **L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma in via cautelare la giurisprudenza del CNF**

Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare di Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, per “evidente mancanza di fumus”, giacché “l'organo disciplinare si è premurato di esaminare, del tutto correttamente, e senza incorrere nei vizi denunciati in questa sede, i fatti addebitati”*).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017

### **Il divieto di venire contra factum proprium vale anche in sede disciplinare**

In tema di procedimento disciplinare, la dichiarazione collettiva di astensione del Consiglio territoriale a seguito di un'istanza di ricusazione proposta dall'incolpato, non può poi essere impugnata per asserita illegittimità dall'incolpato stesso, il quale verrebbe altrimenti *contra factum proprium*, avendo quell'astensione sortito gli effetti dal medesimo auspicati (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Salazar, rel. Baffa, sentenza del 6 giugno 2015, n. 79*).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 6958 del 17 marzo 2017

### **Procedimento disciplinare: mancanza del numero legale a seguito di astensione o ricusazione**

Allorquando, a causa della contemporanea astensione di tutti o della maggioranza dei Consiglieri del COA distrettuale di appartenenza (ovvero per effetto della ritenuta fondatezza dei motivi di ricusazione), venga meno il numero legale per deliberare, la decisione deve essere assunta dal COA costituito presso la sede della Corte di Appello più vicina, alla stregua dell'art. 2 d. lgs.vo C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597 *ratione temporis* applicabile (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Salazar, rel. Baffa, sentenza del 6 giugno 2015, n. 79*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 6958 del 17 marzo 2017](#)

#### **NOTA:**

Con riferimento ai CDD, cfr. ora l'art. 9 [Reg. CNF n. 2/2014](#) e la tabella ivi richiamata.

### **I limiti al sindacato della Cassazione sull'apprezzamento deontologico di un fatto operato dal Giudice disciplinare**

L'apprezzamento in fatto da parte del Giudice disciplinare circa la idoneità di un determinato comportamento posto in essere da un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale della categoria ha carattere di esclusività, con la conseguenza della relativa incensurabilità in sede di legittimità ove sorretto da motivazione sufficiente (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus boni iuris, il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar, sentenza del 16 aprile 2014, n. 65*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Petitti\), SS.UU, ordinanza n. 6967 del 17 marzo 2017](#)

### **L'istanza di sospensione delle sentenze CNF può essere contenuta nello stesso ricorso per Cassazione**

L'istanza di sospensione delle sentenze del Consiglio Nazionale Forense non deve necessariamente essere proposta in via autonoma rispetto al ricorso per Cassazione, ben potendo essere in esso contenuta, purché abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, ex art. 36, co. 6, L. n. 247/2012, già art. 56, co. 4, RDL n. 1578/1933 (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 4112 del 2007 e n. 3734 del 2016, che avevano invece dichiarato l'inammissibilità dell'istanza cautelare contenuta nel ricorso per cassazione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Petitti\), SS.UU, ordinanza n. 6967 del 17 marzo 2017](#)

### **Ricorso in Cassazione: il termine di 30 giorni opera solo dopo i regolamenti previsti dalla nuova Legge professionale**

Fino all'emanazione ed entrata in vigore dei relativi regolamenti esecutivi della L. n. 247/2012, ha trovato applicazione l'art. 50, co. 2, RDL n. 1578/1933, secondo cui il termine per la proposizione del ricorso al C.N.F. è di 20 giorni dalla notificazione della decisione disciplinare, giusta il disposto dell'art. 65, co. 1, L. n. 247 cit. che ha così differito l'operatività del termine di 30 giorni previsto dall'art. 61, co. 1, L. n. 247 cit. (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato -per difetto di fumus boni iuris- il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò, sentenza del 10 maggio 2016, n. 137*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 7298 del 22 marzo 2017](#)

### **Il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell'Ordine**

L'iscritto che non versi al proprio COA nei termini stabiliti il contributo annuale è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, previa contestazione dell'addebito e sua personale convocazione (art. 29 L. 247/2012), inflitta con provvedimento non avente natura disciplinare ma comunque adottata secondo le forme del procedimento disciplinare, in analogia con quanto previsto dall'art. 17 L. n. 576/1980 (sospensione

dall'esercizio della professione per inadempimento dell'obbligo di invio alla Cassa di Previdenza del modello 5). Detto provvedimento è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo – correlato all'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall'art. 50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l'illegittimità di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall'avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell'ordine (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona, sentenza del 11 giugno 2016, n. 153*). Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 7666 del 24 marzo 2017

### **Sospensione per mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell'Ordine: esclusa la giurisdizione tributaria**

Il fatto che il contributo annuale per l'iscrizione al COA di appartenenza abbia natura tributaria non comporta che la questione concernente l'incidenza del mancato pagamento dello stesso sul diritto del professionista al mantenimento dell'efficacia dell'iscrizione si risolva in una controversia che debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario: ciò che viene in discussione, infatti, è l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione all'albo e per poter esercitare la professione, non anche la legittimità della pretesa del pagamento del contributo previsto dalla legge quale onere gravante sul professionista per effetto dell'iscrizione all'albo, sicché si rimane nell'ambito di questioni che rientrano appieno nella competenza dei Consigli dell'ordine e, in sede di impugnazione, del Consiglio nazionale forense, non essendo in alcun modo predicabile la giurisdizione del giudice tributario.

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 7666 del 24 marzo 2017

### **La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: vietato “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio**

---

In considerazione della forte valenza pubblicistica dell'attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (*Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l'elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza dell'8 aprile 2016, n. 55*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017](#)

**NOTA:**

(\*) Interessante e di grande rilievo la sentenza n. 9861 del 19/4/2017 con cui le SSUU della Suprema Corte hanno ribadito quanto ha sempre costituito patrimonio condiviso da tutta l'avvocatura e cioè che il rapporto tra clienti ed avvocati non ha valenza meramente privatistica a carattere libero professionale, ma risente positivamente della “forte valenza pubblicistica” della professione forense.

La regolamentazione in ogni sua parte ed in modo determinante del rapporto professionale, per quanto riguarda la relativa costituzione o la cessazione, non è rimessa in via esclusiva alle considerazioni di carattere personale od alle valutazioni di natura economica e, quindi, alle volontà dei contraenti.

Ciò in ragione dell'obbligatorietà della difesa tecnica nell'ambito del processo penale, nonché dell'ampiezza dei poteri (e dei doveri) dei procuratori alle liti nell'ambito del processo civile: elementi questi che evidenziano inequivocabilmente quella peculiarità dell'attività forense, giustificata appunto dalla funzione svolta, che è idonea a legittimare le predette limitazioni dell'autonomia contrattuale in un contesto “che non può essere ricondotto pienamente e semplicemente ad una logica di mercato” (pur dopo il cd decreto Bersani).

Sono allora la particolarità del ruolo dell'avvocato ed il suo status pubblicistico, derivante dall'essere “il necessario partecipe dell'esercizio diffuso della funzione giudiziale”, che

giustificano, sempre secondo le SSUU, la complessa normativa professionale alla luce del cui valore pubblicistico deve essere valutata la legittimità di quelle previsioni deontologiche restrittive della libertà d'iniziativa.

In applicazione di tali principi, è stata quindi affermata la legittimità della previsione di cui all'art. 17 3° canone del precedente C.D. (ora 35 co. 8) secondo la quale è vietato all'avvocato, nelle informazioni al pubblico, indicare il nominativo dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano, nell'ottica di una necessaria cautela diretta ad impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni.

Significativa e condivisibile risulta infine la distinzione fatta dalle medesime SSUU circa la non assimilabilità tra la cd pubblicità del dibattimento o della sentenza (che non possono essere segreti, seppur entro precisi limiti), e la pubblicità intesa come propaganda diretta a promuovere presso gli utenti interesse per un prodotto, giacchè quest'ultima, appunto, deve essere influenzata nelle sue modalità di svolgimento dalle cautele imposte per l'esercizio della professione forense.

(G.P.)

(\*\*)In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39, secondo cui “Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone. Tale riservatezza, peraltro, non è rinunciabile da parte del cliente”.

### **Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze**

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile*

*il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bielli\), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017](#)

### **La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: l'impedimento a comparire all'udienza disciplinare deve essere assoluto e documentato**

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (*Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell'udienza producendo un certificato medico che gli prescriveva tre giorni di riposo. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei, sentenza del 14 aprile 2016, n. 78).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bielli\), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all'esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza*

*che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Virgilio\), SS.UU, sentenza n. 10227 del 26 aprile 2017](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all'esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Virgilio\), SS.UU, sentenza n. 10229 del 26 aprile 2017](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all'esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione*

*dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Virgilio\), SS.UU, sentenza n. 10228 del 26 aprile 2017](#)

### **Inammissibile l'impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale**

Nel giudizio dinanzi al CNF, l'incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell'albo professionale ed in possesso dello *ius postulandi*, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (*Nel caso di specie, l'impugnazione, sottoscritta personalmente dal solo ricorrente, riguardava la delibera di rigetto dell'istanza di reinscrizione all'Albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF pronunciava l'inammissibilità dell'impugnazione con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Barreca\), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017](#)

### **Impugnazione al CNF e procura alle liti: la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc non si applica al ricorso proposto in proprio**

L'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia presentato personalmente dall'avvocato non iscritto all'albo o sospeso dall'esercizio della professione, perché si tratta di ricorrente privo dello *ius postulandi*.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Barreca\), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017](#)

## **Prescrizione dell'azione disciplinare e procedimento penale: la pronuncia di estinzione del reato**

In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un'azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dalle formule terminative del procedimento penale stesso che non siano di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (*Nel caso di specie, la sentenza penale aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Del Paggio, sentenza del 25 luglio 2016, n. 214*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017](#)

## **L'incolpato non può impugnare la sanzione inferiore a quella edittale**

E' inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso con cui l'incolpato si dolga dell'irrogazione di sanzione inferiore a quella edittale, dovendo escludersi che egli possa invocare una pronuncia che comporti una condanna più severa, quand'anche per rispettare un minimo edittale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017](#)

## **Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare**

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di

sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017](#)

### **Rigetto del ricorso avverso le sentenze del CNF: il contributo unificato raddoppia**

Nel caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione avverso le sentenze del Consiglio Nazionale Forense, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa (art. 13 D.P.R. n. 115/2002).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017](#)

### **La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale**

Ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare è sufficiente l'avvenuta contestazione, in sede penale, di un fatto reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare, non essendo altresì necessario il concreto esercizio dell'azione penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 11987 del 15 maggio 2017](#)

### **Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare**

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del

nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. *(In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato in parte qua il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar, sentenza del 25 luglio 2016, n. 236).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 12798 del 22 maggio 2017](#)

### **Copia notificata della sentenza del CNF: sufficiente la dicitura “firmato”**

La mancanza della sottoscrizione del giudice non costituisce motivo di nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c., se si riferisce alla copia notificata e non all'originale del provvedimento. In ogni caso, con particolare riferimento alle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, qualora la conformità all'originale della copia notificata della sentenza risulti attestata dal consigliere segretario recando, con la dicitura “firmato” e l'indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione dell'originale asseverando, anzi, il contrario.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, sentenza n. 13400 del 26 maggio 2017](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all'esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione *(Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La*

*delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, sentenza n. 13400 del 26 maggio 2017](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all'esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, sentenza n. 13399 del 26 maggio 2017](#)

### **La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione**

La determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio nazionale forense in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017](#)

### **Favor rei: la valutazione non deve limitarsi alla sola sanzione edittale**

Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato (art. 65, comma 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncd (Nel caso di specie, al professionista era stata comminata la sospensione disciplinare sebbene per la fattispecie contestatagli il nuovo codice deontologico preveda ora la sanzione base della censura. In applicazione del principio di cui in massima, dato atto che il giudice della deontologia aveva espressamente motivato tale sanzione, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin rel. Savi, sentenza del 26 luglio 2016, n. 240, rispetto alla quale peraltro era già stata rigettata l'istanza di sospensione cautelare da Corte di Cassazione – pres. Amoroso, rel. Petitti-, SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017](#)

### **Illecito patrocinare cause nel circondario presso il quale si svolgono le funzioni di GOT**

La professione forense è di per sè compatibile con la funzione di giudice onorario (arg. ex art. 18 L. n. 247/2012), ma gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di GOT, a pena di sanzione disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin rel. Savi, sentenza del 26 luglio 2016, n. 240).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017](#)

### **Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento**

---

L'impedimento del professionista a comparire all'udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva vanamente richiesto al consiglio territoriale il rinvio dell'udienza disciplinare sulla scorta di certificato medico che si limitava a dichiarare una sua patologia gastrointestinale. Impugnata la relativa sanzione, il CNF rigettava l'eccezione, ritenendo l'impedimento non assoluto e generico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato in parte qua Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017](#)

### **Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta**

Nel caso in cui l'impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l'atto stesso sia consegnato all'ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine. Tale principio di c.d. "scissione" opera sia nella previgente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933), sia nella nuova (cfr. art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell'art. 50, co. 5, L. n. 247/2012).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Petitti\), SS.UU, ordinanza n. 13983 del 6 giugno 2017](#)

### **Procedimento disciplinare: il mancato rinvio dell'udienza per (asserito) legittimo impedimento è insindacabile in Cassazione**

La censura relativa al mancato rinvio per legittimo impedimento della seduta disciplinare da parte del Consiglio territoriale non prospetta un vizio di natura processuale sindacabile dalle Sezioni

Unite in sede di ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, atteso che le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017](#)

### **I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF**

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. "minimo costituzionale", ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall'organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017](#)

### **Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto**

Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 ncd, già art. 49 cdf) deve essere interpretato nel senso che l'espressione "iniziative giudiziali" si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di

carattere processuale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017](#)

### **Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento**

L'impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire (*Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare un ricovero in codice bianco per una caduta con trauma contusivo ad una spalla e dimissioni immediate con antidolorifico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017](#)

### **I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF**

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. "minimo costituzionale", ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall'organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri

desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 16691 del 6 luglio 2017](#)

### **Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto**

Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 ncd, già art. 49 cdf) deve essere interpretato nel senso che l'espressione "iniziative giudiziali" si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 16691 del 6 luglio 2017](#)

### **Il Consiglio dell'Ordine può impugnare al CNF l'archiviazione dell'esposto da parte del Consiglio distrettuale di disciplina**

Avverso i provvedimenti del CDD e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del COA presso cui l'avvocato è iscritto, in quanto portatore dell'interesse collettivo dell'Ordine locale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

### **La delibera del Consiglio locale che dispone l'apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)**

La deliberazione dei CDD che dispone l'apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

### **Il termine “particolare” per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF è conforme a Costituzione**

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime (art. 36 L. n. 247/2012, già art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578. La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall'art. 362 cod. proc. civ., in relazione all'art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone la suddetta previsione normativa in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del consiglio nazionale forense.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

### **Il COA può impugnare al CNF l'archiviazione dell'esposto da parte del CDD**

Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

### **Il COA può impugnare al CNF l'archiviazione dell'esposto da parte del CDD**

Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

### **Impugnazione delle decisioni disciplinari: non si applica il principio della tipicità degli atti appellabili**

Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte dei legittimati attivi.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

### **La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice**

L'attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

### **Il CNF ed il CDD non sono parti del giudizio di impugnazione delle proprie decisioni**

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione

impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF e del CDD*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

**NOTA:**

A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini, con riferimento al CDD.

**Procedimento disciplinare e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC**

In tema di procedimento disciplinare, le notifiche non devono necessariamente effettuarsi a mezzo Ufficiale Giudiziario, ben potendo avvenire anche a mezzo PEC.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

**Il potere del CNF di emanare norme deontologiche è conforme a legalità**

Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono legittima fonte secondaria di produzione giuridica (art. 3, co. 2, disposizioni sulla legge in generale), sicché va in proposito esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, anche perché le tipologie delle pene disciplinari e l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo ove graduabili, sono prestabilite dalla normativa statutale (L. n. 247/2012 già R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382*)

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell'11 luglio 2017](#)

**L'illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza**

## **del CNF**

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. ff. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017](#)

## **L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione**

L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) iudex suspectus, in quanto l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell’attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Né può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell’art. 53, comma 2, c.p.c., laddove non prevede l’impugnabilità, con il ricorso predetto, dell’ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato (*Nel caso di specie, l’incolpato*

*aveva ricusato l'intero Collegio giudicante, sia in primo sia in secondo grado, ed in entrambi i casi l'istanza stessa veniva rigettata).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17109 dell'11 luglio 2017](#)

### **L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione**

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) *iudex suspectus*, in quanto l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Né può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell'art. 53, comma 2, c.p.c., laddove non prevede l'impugnabilità, con il ricorso predetto, dell'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva ricusato l'intero Collegio giudicante, sia in primo sia in secondo grado, ed in entrambi i casi l'istanza stessa veniva rigettata).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17108 dell'11 luglio 2017](#)

### **L'illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF**

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o

più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell'11 luglio 2017](#)

### **Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze**

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017](#)

### **L'illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”**

In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell'illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017](#)

## **L'illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF**

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza" (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017](#)

## **La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione**

Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017](#)

### **La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa**

Il ritardo del Giudice nell’emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di preconstituirsì una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l’azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017](#)

### **L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF**

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017](#)

### **Avvocato stabilito e incompatibilità: opera la nuova legge professionale**

L'avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 nella sezione speciale dell'albo, il quale presenti, successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell'iscrizione nell'albo, alla normativa sull'incompatibilità dettata da quest'ultima legge, senza che possa operare l'ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall'art. 3 del precedente ordinamento forense, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, non anche agli avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale dell'albo (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 412*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017](#)

### **La nuova disciplina della sospensione cautelare non è retroattiva**

La nuova disciplina della sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali dovrà continuarsi ad applicare la vecchia disciplina (43 RDL n. 1578/1933), poiché l'art. 65, co. 1 e 5, L. n. 247/2012 regola esclusivamente la successione delle norme del codice deontologico, sicché per tutti gli altri profili che non trovano fonte nel codice deontologico resta operante il principio dell'irretroattività delle norme (*Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio- sentenza del 11 giugno 2016, n. 149*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017](#)

### **La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare**

Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, svincolato dalle forme

e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017](#)

### **La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina**

La sospensione cautelare delineata dall'art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall'art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest'ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dai quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorché il comportamento dell'interessato avesse generato *strepitus* compromettendo l'immagine dell'avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all'art. 43, comma 3, era *sine die*, laddove quella prevista dall'art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l'inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (*Nella specie, al professionista veniva comminata la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense a seguito della condanna in primo grado a tre anni di reclusione per aver compiuto atti idonei a costringere una sindacalista, che egli riteneva avesse danneggiato un proprio cliente, a versare allo stesso la somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno, dietro minaccia di divulgare fotografie che la ritraevano nuda. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio- sentenza del 11 giugno 2016, n. 149, che aveva confermato in sede di appello la legittimità del provvedimento cautelare*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017](#)

### **I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF**

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. "minimo costituzionale", ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall'organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017](#)

### **Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze**

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017](#)

**L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma la**

## **giurisprudenza del CNF**

Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, dopo che Corte di Cassazione -pres. Amoroso, rel. Travaglino, SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017 aveva peraltro già rigettato l'istanza di sospensione cautelare della medesima sentenza per “evidente mancanza di fumus”, giacché “l'organo disciplinare si è premurato di esaminare, del tutto correttamente, e senza incorrere nei vizi denunciati in questa sede, i fatti addebitati”*).

[Corte di Cassazione \(pres. Macioce, rel. Scrima\), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017](#)

## **I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF**

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall'organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri

desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità.

[Corte di Cassazione \(pres. Macioce, rel. Scrima\), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017](#)

### **La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione**

Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

[Corte di Cassazione \(pres. Macioce, rel. Scrima\), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017](#)

### **Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze**

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile*

*il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).*

[Corte di Cassazione \(pres. Macioce, rel. Scrima\), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19405 del 3 agosto 2017](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il*

*professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017](#)

### **CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale**

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato q/c degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente*

*emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017](#)

**CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale**

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale *(Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato q/c degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017](#)

**CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale**

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale *(Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato q/c degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19405 del 3 agosto 2017](#)

**Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del**

## CNF

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017](#)

## **Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017](#)

## **Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19405 del 3 agosto 2017](#)

## **Cancellazione dall'albo: con il rigetto dell'impugnazione, la delibera (sospesa ex lege) acquista efficacia ab origine**

Il sopravvenire della decisione del CNF riguardo alla deliberazione del COA di cancellazione, se è vero che determina l'esecutività della stessa (sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF ai sensi dell'art. 17, commi 14, secondo inciso, 18 e 19), tuttavia, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione, lo fa con riferimento al momento della deliberazione del COA, onde è da quel momento che l'interessato non aveva titolo per essere iscritto, sicché sin da allora egli non ha esercitato legittimamente la professione sul piano dell'ordinamento professionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

## **CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un'eventuale ricusazione o astensione**

La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un'eventuale astensione o riconsunzione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell'atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non "diretto" del CNF: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato q/c degli artt. 35, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

### **Escluso il diritto a mantenere l'iscrizione all'albo effettuata in difetto dei presupposti di Legge**

La cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione all'albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito del professionista a mantenere l'iscrizione stessa (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolare riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l'U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la

normativa comunitaria (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

### **Ricorso in Cassazione: il termine di 30 giorni opera solo dopo i regolamenti previsti dalla nuova Legge professionale**

Fino all'emanazione ed entrata in vigore dei relativi regolamenti esecutivi della L. n. 247/2012, ha trovato applicazione l'art. 50, co. 2, RDL n. 1578/1933, secondo cui il termine per la proposizione del ricorso al C.N.F. è di 20 giorni dalla notificazione della decisione disciplinare, giusta il disposto dell'art. 65, co. 1, L. n. 247 cit. che ha così differito l'operatività del termine di 30 giorni previsto dall'art. 61, co. 1, L. n. 247 cit. (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Corte di Cassazione -pres. Amoroso, rel. Frasca- SS.UU, ordinanza n. 7298 del 22 marzo 2017, con cui era stato rigettato -per difetto di fumus boni iuris- il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò, sentenza del 10 maggio 2016, n. 137*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, sentenza n. 21113 del 12 settembre 2017](#)

### **Per il termine d'impugnazione (al CNF e in Cassazione) è irrilevante la data di notifica al difensore**

Nel giudizio disciplinare ed in quello elettorale, la notificazione della decisione eseguita nei confronti dell'interessato personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, in deroga al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., che

invece individua il relativo *dies a quo* nella data di notifica al difensore costituito (*Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all'interessato e, successivamente, anche al suo difensore. L'impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Chiara\), SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017](#)

### **L'art. 91 cpc non deroga al divieto di produrre o riferire in giudizio di corrispondenza riservata**

Il divieto assoluto di esibizione in giudizio di corrispondenza con colleghi contenente proposte transattive o comunque riservata (art. 48 ncd, già art. 28 cod. prev.) non è escluso dall'invito del giudice a transigere ex art. 91 co. 1 cpc, giacché la proposta conciliativa cui fa riferimento detta norma deve essere formulata in giudizio dalla parte proponente, e l'eventuale rifiuto della controparte (che può rilevare ai fini delle spese processuali) sarà insito nella mancanza di accettazione, quindi senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo- sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Chiara\), SS.UU, sentenza n. 21109 del 12 settembre 2017](#)

### **L'art. 91 cpc non deroga al divieto di produrre o riferire in giudizio di corrispondenza riservata**

Il divieto assoluto di esibizione in giudizio di corrispondenza con colleghi contenente proposte transattive o comunque riservata (art. 48 ncd, già art. 28 cod. prev.) non è escluso dall'invito del

giudice a transigere *ex art.* 91 co. 1 cpc, giacché la proposta conciliativa cui fa riferimento detta norma deve essere formulata in giudizio dalla parte proponente, e l'eventuale rifiuto della controparte (che può rilevare ai fini delle spese processuali) sarà insito nella mancanza di accettazione, quindi senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo- sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Chiara\), SS.UU, sentenza n. 21109 del 12 settembre 2017](#)

**NOTA:**

In senso conforme, [Consiglio Nazionale Forense \(rel. Picchioni\), parere del 28 marzo 2012, n. 11](#).

**Cancellazione dall'albo: con il rigetto dell'impugnazione, la delibera (sospesa ex lege) acquista efficacia ab origine**

Il sopravvenire della decisione del CNF riguardo alla deliberazione del COA di cancellazione, se è vero che determina l'esecutività della stessa (sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF ai sensi dell'art. 17, commi 14, secondo inciso, 18 e 19), tuttavia, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione, lo fa con riferimento al momento della deliberazione del COA, onde è da quel momento che l'interessato non aveva titolo per essere iscritto, sicché sin da allora egli non ha esercitato legittimamente la professione sul piano dell'ordinamento professionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

**CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un'eventuale ricusazione o astensione**

La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un'eventuale astensione o

ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell'atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non "diretto" del CNF: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato q/c degli artt. 35, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

### **Escluso il diritto a mantenere l'iscrizione all'albo effettuata in difetto dei presupposti di Legge**

La cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione all'albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito del professionista a mantenere l'iscrizione stessa (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolare riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l'U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato*

*in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

### **Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato**

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l'incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli artt. del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (*in melius*) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017](#)

### **Il provvedimento che definisce la durata e l'efficacia della sospensione cautelare dall'esercizio della professione rientra nella competenza del Consiglio dell'Ordine**

Anche nella vigenza del nuovo ordinamento professionale forense che ha devoluto ai Consigli distrettuali di disciplina la potestà disciplinare, il provvedimento che definisce la durata e l'efficacia della sospensione cautelare dall'esercizio della professione rientra nella competenza del Consiglio dell'Ordine di iscrizione dell'Avvocato sospeso.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 22358 del 26 settembre 2017](#)

### **Sospensione cautelare: il provvedimento "esecutivo" del COA può essere impugnato al CNF**

La delibera adottata – ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 60, comma 7 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) – dal Consiglio dell'ordine degli avvocati in materia di esecuzione della sospensione cautelare è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale forense in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del comma 6 medesimo articolo.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 22358 del 26 settembre 2017](#)

### **Il CNF decide sull'impugnazione del provvedimento del COA su decorrenza e durata della sospensione cautelare**

A mente degli artt. 24, 97, 111 e 113 Cost. la giurisdizione del Consiglio nazionale forense si estende a qualsiasi provvedimento che incida sulla salvaguardia collettiva della deontologia forense ovvero sulla tutela individuale dello status professionale a prescindere dal carattere endo/pre-procedimentale o finale. Ne consegue che il Consiglio nazionale forense è competente a conoscere in sede di impugnazione il provvedimento del Consiglio dell'Ordine che determini il termine di decorrenza e di durata della sospensione cautelare dall'esercizio della professione.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 22358 del 26 settembre 2017](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania (Avocat): l'estinzione dell'impugnazione in Cassazione per rinuncia al ricorso**

La rinuncia all'impugnazione proposta avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense comporta l'estinzione del relativo giudizio, la quale può essere dichiarata con decreto ex art. 391 cpc (*Nel caso di specie, trattavasi di ricorso avverso la cancellazione dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti comunitari*).

[Corte di Cassazione, SS.UU, decreto n. 23970 del 12 ottobre 2017](#)

### **Nuovo Ordinamento forense ed elezioni suppletive**

Data la clausola di compatibilità contenuta nell'art. 65, primo comma, della legge n. 247/12, appare dubbia la residua applicabilità del sistema di elezione suppletiva previsto dall'art. 15 del D.Lgs. Lgt.

n. 382/44 fino all'emanazione dei regolamenti previsti dalla predetta legge, tantopiù che detta compatibilità appare esclusa dall'art. 28, secondo comma, L. n. 247 cit., applicabile *ratione temporis*, nella parte in cui prevede(va), in ossequio all'art. 51 Cost., il riparto dei consiglieri da eleggere in base al criterio d'equilibrio tra i generi (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus, il ricorso cautelare proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017](#)

### **I limiti alle impugnazioni delle sentenze CNF ex art. 360 n. 5 cpc**

Ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, le sentenze del CNF possono essere impugnate, in sede di legittimità, non più per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (previgente formulazione del n. 5 dell'articolo 360 in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell'“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sica – sentenza del 9 marzo 2017, n. 9, rigettandolo nel merito per il resto*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017](#)

### **Gli atti propulsivi del procedimento disciplinare interrompono la prescrizione**

Gli atti propulsivi del procedimento, come ad esempio la delibera di apertura del procedimento disciplinare o quella di rinvio a giudizio dell'incolpato, sono idonei a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare, trattandosi di atti ad efficacia istantanea che conservano, quindi, i propri effetti una volta prodottisi (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sica – sentenza del 9 marzo 2017, n. 9*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017](#)

### **Inammissibile la ricusazione dell'intero Collegio giudicante**

E' inammissibile l'istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l'istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l'imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l'idoneità a decidere (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sica – sentenza del 9 marzo 2017, n. 9).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017](#)

### **La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato**

Per l'ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell'incolpato (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

### **I presupposti della “nuova” sospensione cautelare**

A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(\*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta*

*avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

**(\*)NOTA:**

- a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
- b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
- c) una misura di sicurezza detentiva;
- d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
- e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

### **La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare**

Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo precauzionale, col quale si intende tutelare il decoro e la dignità della classe forense (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

### **Il cumulo della “vecchia” e della “nuova” sospensione cautelare**

In considerazione dei rispettivi diversi presupposti, l'eventuale sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 43 RDL n. 1578/1933 non impedisce la successiva applicazione della sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 60 L. n. 247/2012, che non costituisce pertanto *bis in idem*,

dovendosi esclusivamente cumulare i due periodi di sospensione ai fini del computo della durata massima stabilita dalla nuova disciplina.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

### **Sospensione cautelare: la nuova disciplina opera anche per fatti precedenti al 2015**

A far data dal 2 gennaio 2015, si sono realizzate tutte le premesse fattuali e logico/giuridiche ai fini dell'applicabilità della sospensione cautelare ex art. 60 L. n. 247/12, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), sicché non trova più applicazione l'art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933, neppure con riferimento a fatti precedenti ovvero commessi nella vigenza di tale ultima norma (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

### **Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione**

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

### **Fatto costituente reato: prescrizione dell'azione disciplinare e mancata sospensione del relativo procedimento**

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre soltanto dal

passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

### **Procedimento penale e prescrizione dell'azione disciplinare**

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, ciò potendo incidere sulla validità dei suoi atti, ma non sul termine iniziale della prescrizione.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

### **Il CDD non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione**

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il Consiglio Distrettuale di disciplina (CDD), trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti dell'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire o resistere in giudizio (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CDD*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

### **Impugnazione al CNF: la procura alle liti su foglio separato o rilasciata successivamente alla proposizione del ricorso**

Nel giudizio dinanzi al CNF, l'incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell'albo professionale ed in possesso dello *ius postulandi*, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di procura speciale, che in quanto tale deve essere successiva alla decisione territoriale impugnata. Non è invece necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, che la procura stessa sia antecedente alla proposizione del ricorso (operando la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc), né che sia materialmente congiunta all'atto cui acceda (potendosi accertare *aliunde* una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi). *(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha accolto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 212/2016, che aveva pronunciato l'inammissibilità dell'impugnazione poiché la "nomina a difensore di fiducia" era un mero allegato documentale al ricorso).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. D'Ascola\), SS.UU, sentenza n. 26338 del 7 novembre 2017](#)

### **Il dovere di difesa non giustifica la violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza**

Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l'avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, che ispirano ogni più specifica previsione deontologica, come il rapporto di colleganza *(Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato disciplinarmente per aver infondatamente richiesto la condanna in proprio del collega avversario per responsabilità processuale aggravata. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Sica- sentenza n. 10/2017, che a sua volta aveva confermato la sanzione comminata dal Consiglio territoriale).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017](#)

### **Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa**

La difformità tra contestato e pronunciato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017](#)

### **Praticanti avvocati: la scadenza dell’abilitazione al patrocinio**

In tema di pratica forense, alla scadenza del termine previsto dalla Legge per il patrocinio (5 anni *ex art.* 41 L. n. 247/2012, già 6 anni *ex art.* 8 RDL n. 1578/1933), il praticante avvocato perde l’abilitazione stessa a prescindere dalla sua formale cancellazione dall’omonimo registro speciale, con conseguente invalidità degli atti processuali eventualmente compiuti oltre detto termine, cioè in difetto delle condizioni per il legittimo esercizio del patrocinio.

[Corte di Cassazione, Sez. II \(pres. Bianchini, rel. Federico\), ordinanza n. 30057 del 14 dicembre 2017](#)

### **NOTA:**

Sul diritto del praticante di mantenere l’iscrizione nel registro praticanti avvocati semplici pur dopo la cancellazione dal registro speciale dei praticanti abilitati fin quando non superi l’esame di abilitazione, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 3 agosto 2017, n. 107.

### **Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare**

Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art.

65 L. n. 247/2012). All'esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell'una e dell'altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del *favor rei* venga comminata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall'albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) *(Nel caso di specie, il CNF aveva sanzionato l'incolpato con la sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni tre, in luogo della cancellazione comminatagli dal Consiglio territoriale e nelle more non più prevista come sanzione disciplinare. L'incolpato impugnava quindi la sentenza CNF sostenendo che, una volta rilevata l'abrogazione della sanzione della cancellazione, si sarebbe dovuta applicare -in thesi- la lex mitior costituita dalla previgente sanzione della sospensione da due mesi ad un anno, giammai infliggere la sospensione per tre anni, secondo la più gravosa disciplina della sospensione introdotta dallo jus superveniens. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione, così confermando Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017](#)

### **Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità**

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

### **L'istanza di sospensione delle sentenze CNF può essere contenuta nello stesso ricorso per Cassazione**

L'istanza di sospensione delle sentenze del Consiglio Nazionale Forense non deve necessariamente essere proposta in via autonoma rispetto al ricorso per Cassazione, ben potendo essere in esso contenuta, purché abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, ex art. 36, co. 6, L. n. 247/2012, già art. 56, co. 4, RDL n. 1578/1933.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Petitti\), SS.UU, ordinanza n. 30999 del 27 dicembre 2017](#)

### **Sospensione cautelare delle sentenze CNF esclusa per le sanzioni formali (avvertimento e censura)**

L'avvertimento e la censura sono “sanzioni formali”, che consistono in una deplorazione del comportamento tenuto dal professionista, senza tuttavia incidere sulla sua attività professionale né sulla sua reputazione pubblica, giacché nella fase esecutiva di tali sanzioni, il Consiglio dell'ordine procede unicamente all'inserimento della decisione nel fascicolo personale dell'iscritto (art. 35, comma 2, reg. 21/02/2014, n. 2). La sospensione disciplinare e la radiazione sono invece “sanzioni sostanziali”, che, da un lato, impediscono temporaneamente o definitivamente (fatta salva la possibilità di re-iscrizione alle condizioni di cui all'art. 62, comma 10, legge n. 247/2012) l'esercizio dell'attività professionale con perdita dello *jus postulandi* e, dall'altro, comportano una capillare divulgazione dell'impedimento stesso presso uffici giudiziari, ordini del distretto e iscritti agli albi, anche mediante affissione presso l'ordine professionale (art. 62, commi 5 e 6, reg. n. 2/2014) ed inserimento in appositi elenchi tenuti e aggiornati dal Consiglio medesimo. Solo con riferimento a tali ultime sanzioni è pertanto configurabile il *periculum in mora* necessario (unitamente al *fumus boni juris*) per la sospensione cautelare dell'esecuzione delle sentenze CNF da parte della Corte di Cassazione (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso cautelare proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Cirillo\), SS.UU, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017](#)

### **Impugnazione al CNF a mezzo posta: opera il principio di c.d. scissione degli effetti**

Nel caso in cui l'impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo posta (cartacea o PEC), è sufficiente che l'atto stesso sia spedito entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, già art. 50 RDL n. 1578/1933).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Petitti\), SS.UU, sentenza n. 30992 del 27 dicembre 2017](#)

### **Il sindacato della Cassazione sugli illeciti disciplinari atipici o a forma libera individuati dal giudice della deontologia**

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa al giudice della deontologia, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

### **I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.**

In forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle

preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

### **Il sindacato della Cassazione sugli illeciti disciplinari atipici o a forma libera individuati dal giudice della deontologia**

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa al giudice della deontologia, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c. (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito – sentenza del 25 luglio 2016, n. 231*)

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

### **La discrezionalità del giudice disciplinare in sede di istruttoria**

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro

ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito – sentenza del 25 luglio 2016, n. 231*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

### **L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.**

L'omesso esame di elementi istruttori (nella specie, peraltro, escluso) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito – sentenza del 25 luglio 2016, n. 231*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

### **I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.**

In forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa

ed obiettivamente incomprensibile” (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito – sentenza del 25 luglio 2016, n. 231*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

### **Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità**

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio-, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017](#)

### **La funzione disciplinare dei consigli territoriali ha natura amministrativa**

I Consigli locali dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento,

risulta manifestazione d'un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l'associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio-, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017](#)

### **La graduazione della sanzione da parte del CNF non è sindacabile dalla Cassazione**

La graduazione della sanzione disciplinare da parte del giudice disciplinare in applicazione del criterio previsto dall'art 21 codice deontologico non è soggetta a sindacato di legittimità da parte della Corte di Cassazione, giacché le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un'autorità non statale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo che ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio-, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017](#)

## **CORTE DI CASSAZIONE - ANNO 2018**

## **Compenso professionale: il giudice non può liquidare sotto i “minimi”**

Il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellamente previsti (art. 4), deve considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”. Il giudice resta pertanto tenuto ad effettuare la liquidazione delle spese legali nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il d.m. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa, non potendo scendere al di sotto dei predetti minimi.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Grasso\), ordinanza n. 1018 del 17 gennaio 2018](#)

### **NOTA:**

- [DM n. 140/2012](#): Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
- [DM n. 55/2014](#): Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

## **La c.d. immunità giudiziale non scrimina l’illecito deontologico**

L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti -nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua eventuale non punibilità o liceità penale (o civile) e sussiste in ogni ipotesi di violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e

diligenza (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018](#)

### **La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista**

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018](#)

### **Il divieto di espressioni offensive o sconvenienti riguarda anche l'avvocato che agisca in proprio**

Il divieto di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 ncdf, già art. 20 codice previgente) riguarda anche l'avvocato che agisca in proprio ex art. 86 cpc, a nulla rilevando in sede deontologica che il professionista agisca in qualità di parte o di difensore (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018](#)

### **Illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità**

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

### **I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF**

Le sentenze del Consiglio Nazionale Forense sono ricorribili innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo ed ultimo comma, cpc). Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (*Nel caso di specie, in applicazione del*

*principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

### **Procedimento disciplinare di primo grado ed eccezione di nullità dell'atto**

Al procedimento disciplinare che si svolge innanzi al Consiglio territoriale (nella specie, COA) – che ha natura «amministrativa» e non «giurisdizionale» – si applica l'art. 157, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza, o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

### **Decisione dei consigli territoriali: audizione dell'interessato e consiglieri del collegio giudicante**

Con riguardo alle deliberazioni dei Consigli territoriali forensi, incluse quelle in materia di cancellazione dall'Albo, l'art. 43 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell'interessato, essendo sufficiente che l'indicato quorum deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio dell'invariabilità del Collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

### **Procedimento disciplinare di primo grado: l'asserita irregolare composizione del collegio giudicante non è causa di nullità**

In tema di procedimento disciplinare di primo grado, non integra nullità alcuna l'irregolare composizione del collegio giudicante (nella specie, non presieduto dal componente più anziano di

età), considerate la natura e la funzione amministrativa dell'attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

### **Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente**

L'avvocato non può essere oggetto di denuncia per il solo fatto di aver rappresentato al collega di controparte la versione dei fatti riferitagli da parte assistita, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell'illecito o nella minaccia di un "male ingiusto", specie se commessi al fine di indurlo a violare il segreto professionale (*Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291 che aveva sanzionato l'incolpato in virtù del principio di cui in massima*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

### **L'oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato**

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

## **La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione**

Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

## **L'illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”**

In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell'illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

## **Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente**

L'avvocato non può essere oggetto di denuncia per il solo fatto di aver rappresentato al collega di controparte la versione dei fatti riferitagli da parte assistita, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell'illecito o nella minaccia di un "male ingiusto", specie se commessi al fine di indurlo a violare il segreto professionale (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291 che aveva sanzionato l'incolpato in virtù del principio di cui in massima).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

### **Decisione dei consigli territoriali: audizione dell'interessato e consiglieri del collegio giudicante**

Con riguardo alle deliberazioni dei Consigli territoriali forensi, incluse quelle in materia di cancellazione dall'Albo, l'art. 43 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell'interessato, essendo sufficiente che l'indicato quorum deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio dell'invariabilità del Collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

### **Procedimento disciplinare di primo grado ed eccezione di nullità dell'atto**

Al procedimento disciplinare che si svolge innanzi al Consiglio territoriale (nella specie, COA) – che ha natura «amministrativa» e non «giurisdizionale» – si applica l'art. 157, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza, o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

## **I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF**

Le sentenze del Consiglio Nazionale Forense sono ricorribili innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo ed ultimo comma, cpc). Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

## **L'illecito deontologico può essere "consumato" o "tentato"**

In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell'illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

## **La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione**

Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

### **L'oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato**

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

### **Procedimento disciplinare di primo grado: l'asserita irregolare composizione del collegio**

### **giudicante non è causa di nullità**

In tema di procedimento disciplinare di primo grado, non integra nullità alcuna l'irregolare composizione del collegio giudicante (nella specie, non presieduto dal componente più anziano di età), considerate la natura e la funzione amministrativa dell'attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

### **Anche l'assistenza legale stragiudiziale e sporadica può costituire esercizio abusivo della professione forense**

Il delitto di esercizio abusivo della professione legale ha natura istantanea e non esige un'attività continuativa od organizzata, giacché si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata, ovvero per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato, giacché l'illecito non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta (*Nel caso di specie, il soggetto privo di titolo abilitativo aveva redatto una bozza di atto di citazione, poi non utilizzata, nonché curato una trattativa stragiudiziale con il difensore della controparte*).

[Corte di Cassazione \(pres. Fidelbo, rel. De Amicis\), VI Sez. Pen., sentenza n. 20233 del 6 aprile 2018](#)

### **Le sanzioni disciplinari hanno natura e sostanza amministrativa**

Le sanzioni disciplinari, che hanno natura e sostanza affatto penale bensì amministrativa, svolgono una importante funzione inibitoria, a tutela sia degli utenti del servizio reso dal professionista, sia del prestigio dell'ente di appartenenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Cappabianca, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018](#)

## **Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione**

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Cappabianca, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018](#)

## **Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)**

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Corte di Cassazione \(pres. Cappabianca, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018](#)

## **I limiti al sindacato della Cassazione sulla motivazione delle sentenze CNF**

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, solo ove essa manchi del c.d. "minimo costituzionale", ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile

logicamente, ovvero perplessa, obiettivamente incomprensibile e priva di riferibilità ai fatti di causa (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401*).

[Corte di Cassazione \(pres. Cappabianca, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018](#)

### **La doppia iscrizione nel registro disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem**

Il principio del ne bis in idem, secondo cui non si può essere giudicati due volte per un medesimo fatto (seppur diversamente qualificato), può invocarsi solo in presenza di un precedente giudizio che sia terminato e giunto a decisione idonea al giudicato, sicché non può sussistere bis in idem nel caso di doppia iscrizione nel registro disciplinare, in quanto di per sé irrilevante ove non determini una doppia decisione (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni – sentenza del 20 ottobre 2016, n. 310*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. D’Ascola\), SS.UU, sentenza n. 9910 del 18 aprile 2018](#)

### **La Cassazione non giudica il merito delle valutazioni deontologiche del giudice disciplinare**

Le Sezioni Unite non possono sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni – sentenza del 20 ottobre 2016, n. 310*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. D’Ascola\), SS.UU, sentenza n. 9910 del 18 aprile 2018](#)

### **Sospensione dell’esecuzione delle sentenze CNF: inammissibile il ricorso cautelare che non indichi il periculum in mora**

Il ricorso cautelare avverso le sentenze del CNF è inammissibile qualora non contenga l'indicazione dei concreti elementi, alla cui stregua dall'esecuzione della sentenza impugnata dovrebbe "derivare grave ed irreparabile danno"; va parimenti esclusa l'ammissibilità dell'integrazione di lacune contenute nel ricorso mediante la memoria depositata in prossimità della discussione della causa, atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso cautelare proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Secchieri, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77*).

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Tria\), SS.UU, ordinanza n. 10537 del 3 maggio 2018](#)

### **Impugnazione delle sentenze CNF: inammissibile il ricorso in Cassazione privo dell'esposizione sommaria dei fatti**

Il ricorso avverso le sentenze del CNF è inammissibile qualora sia del tutto privo dell'esposizione sommaria dei fatti, di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ.; va parimenti esclusa l'ammissibilità dell'integrazione di lacune contenute nel ricorso mediante la memoria depositata in prossimità della discussione della causa, atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Secchieri, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77*).

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Tria\), SS.UU, ordinanza n. 10537 del 3 maggio 2018](#)

### **Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione**

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Tria\), SS.UU, ordinanza n. 10537 del 3 maggio 2018](#)

**Sanzione aggravata alla sospensione: la durata minima è di due mesi, per la contraddizione che non consente**

L'art. 22, comma 2, lettera b) del Codice deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 65, comma 5, primo inciso della L. n. 247 del 2012, si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, da essa prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Frasca\), SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018](#)

**Le sentenze del CNF possono essere impugnate in Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge**

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Frasca\), SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018](#)

**La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione**

## **disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione**

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell'art. 22 del codice deontologico forense, è rimesso all'Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Frasca\), SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018](#)

## **Per il termine d'impugnazione (al CNF e in Cassazione) è irrilevante la data di notifica al difensore**

Le disposizioni contenute nell'art. 36 dell'ordinamento forense contengono un'eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., il quale stabilisce che il termine di 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione (*Nel caso di specie, la sentenza CNF era stata notificata all'incolpato personalmente e, successivamente, al suo difensore, mentre l'impugnazione era stata proposta oltre 30 giorni dalla prima notifica. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 140*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Bruschetta\), SS.UU, sentenza n. 17192 del 28 giugno 2018](#)

### **NOTA:**

In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017.

Sulla validità delle comunicazioni in corso di causa fatte alla parte personalmente sebbene assistita da difensore cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013,

n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 34 del 16 marzo 2011, nonché in sede di legittimità Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981, Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819.

### **La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare non è sindacabile in Cassazione**

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata *(Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del codice deontologico, per avere il giudice disciplinare irrogato una sanzione -sospensione dalla professione- ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità del fatto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona- sentenza del 23 settembre 2017, n. 125).*

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Lombardo\), SS.UU, sentenza n. 17532 del 4 luglio 2018](#)

### **Determinazione della sanzione e comportamento processuale dell'incolpato**

Il "comportamento complessivo dell'incolpato" di cui all'art. 21, comma 2, del nuovo codice deontologico forense, in riferimento alla congruità, nel merito, della sanzione, assume una valenza autonoma tale da prescindere dall'ipotesi relativa ad una pluralità di violazioni poiché, al fine di determinare la sanzione in concreto, non possono non venire in considerazione la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto, nel quale ultimo tuttavia non possono farsi rientrare condotte omissive o commissive adottate nel corso del giudizio disciplinare, quale manifestazioni del diritto di difesa.

**Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato**

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del *favor rei*, in luogo del *tempus regit actus* applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (*in melius*) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018](#)

**Illecito disciplinare: la valutazione della causale interna o movente**

Nell'ambito del procedimento disciplinare forense, il movente dell'incolpato non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio di per sé imprecisa e/o non convincente. Infatti, la causale intanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018](#)

**Illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità**

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018](#)

### **La presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare**

Il procedimento disciplinare forense è governato dal principio del *favor* per l'incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all'imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all'esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all'incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018](#)

### **L'oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato**

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non

potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018](#)

**Le eccezioni al divieto di corrispondenza con la controparte munita di difensore (art. 41 cdf, già art. 27, codice deontologico forense) non hanno carattere tassativo**

Sia nel codice deontologico relativo alla professione forense previgente, che in quello attualmente in vigore, l'elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte ha una portata meramente esemplificativa, rientrandovi anche le ipotesi, non specificamente previste, nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi idonei a denotare una mancanza di lealtà e correttezza nell'operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Tra dette eccezioni va, pertanto, ricondotto l'invio di una lettera raccomandata alla controparte, nella quale – senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti – siano fornite informazioni di fatti significativi nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l'avvenuto pagamento del debito da parte dei propri assistiti, posto che una simile corrispondenza ha contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l'inizio di procedure esecutive od altre iniziative pregiudizievoli, rivelando una finalità di prevenzione non dissimile da quella di molte delle eccezioni annoverate nella predetta elencazione non tassativa. *(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva sanzionato con l'ammonimento un avvocato per aver inviato, non solo direttamente al legale della parte antagonista, ma anche per conoscenza a quest'ultima, insieme con l'assegno circolare ad essa intestato ad estinzione del debito dei propri*

*assistiti, una lettera raccomandata, contenente alcune contestazioni ad un conteggio asseritamente non corrispondente al tariffario forense effettuato dal collega avversario).*

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018](#)

### **Illecito disciplinare: ignorantia legis non excusat (soprattutto il giurisperito)**

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all'art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018](#)

### **L'impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per eccesso di potere (giurisdizionale)**

L'eccesso di potere cui fa riferimento l'art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull'ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddette figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma è solo il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell'esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un'altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell'arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, ovvero sia l'uso della potestà disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto o per una asseritamente difforme valutazione delle risultanze processuali rispetto alle tesi difensive

dell'interessato (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 13 luglio 2017, n. 89*)

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018](#)

### **La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione**

Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 13 luglio 2017, n. 89*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018](#)

### **L'irrilevanza in sede deontologica della formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”**

La sentenza penale che assolve l'imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, non esclude di per sé la sussistenza del fatto storico contestato e, dunque, dell'illecito disciplinare (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 13 luglio 2017, n. 89*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018](#)

## **L'esercizio in forma associata della professione forense**

Dal 1° 1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018](#)

### **NOTA:**

In arg. v. pure [Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, ordinanza interlocutoria n. 15278 del 20 giugno 2017.](#)

## **L'esercizio in forma associata della professione forense**

In tema di esercizio in forma associata della professione forense, in virtù del disposto dell'art. 4 bis della legge professionale n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, della l. n. 124 del 2017 e successive integrazioni), sostitutivo della previgente disciplina di cui agli artt. 16 segg. del d.lgs. n. 96 del 2001, dal 1° gennaio 2018 è consentita la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e degli aventi diritto di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione debba essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati. *(Nella specie, in accoglimento del ricorso, a fronte del diniego di iscrizione all'albo degli avvocati di una società professionale in accomandita semplice costituita, ex art. 10 della l. n. 183 del 2011, tra due avvocati ed un terzo socio, laureato in economia e con partecipazione del venti per cento, opposto dal C.N.F. in forza dell'allora vigente divieto di società multidisciplinari, ai sensi della disciplina speciale sulle "società tra avvocati" di cui al d.lgs. n. 96*

*del 2001, la S.C. ha applicato d'ufficio lo "ius superveniens" del nuovo art. 4 bis della legge professionale).*

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018](#)

### **Procedimento disciplinare: inammissibili le istanze di accesso generiche, defatigatorie ed ostruzionistiche**

Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/90, così come modificato dall'art. 15 della l. n. 15/2005, non è consentita una conoscenza illimitata della documentazione in possesso della PA, ma solo quella connessa al procedimento, sicché è inammissibile in quanto generica l'istanza di accesso formulata dall'incolpato senza specificazione dei singoli atti del procedimento disciplinare nei confronti dei quali l'istanza stessa sia stata depositata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).*

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **Compenso professionale: il giudice non può liquidare sotto i "minimi"**

Il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), deve considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa". Il giudice resta pertanto tenuto ad effettuare la liquidazione delle spese legali nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il d.m. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) – a

prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa, non potendo scendere al di sotto dei predetti minimi.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Grasso\), ordinanza n. 21487 del 31 agosto 2018](#)

**NOTA:**

In senso conforme, [Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Grasso\), ordinanza n. 1018 del 17 gennaio 2018](#).

– [DM n. 140/2012](#): Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

– [DM n. 55/2014](#): Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

**Anche in penale, al sostituto processuale basta riferire (sotto la propria responsabilità) di aver ricevuto delega orale**

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 Legge n. 247/2012 (che ha tacitamente abrogato l'art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933), gli artt. 96, comma 2, cod. proc. pen. e 34 disp. att. cod. proc. pen. debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l'udienza, o per l'atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace.

[Corte di Cassazione \(pres. Di Tomassi, rel. Centofanti\), I Sez. penale, sentenza n. 48862 del 2 ottobre 2018](#)

**NOTA:**

Con la sentenza di cui in massima, la Suprema Corte ha motivatamente dissentito dal principio espresso da [Corte di Cassazione \(pres. Palla, rel. Settembre\), V Sez. penale, sentenza n. 26606 del 26 aprile 2018](#), che aveva invece ritenuto necessaria la forma scritta per la nomina di un sostituto da parte del difensore di fiducia. Con riferimento a tale ultimo arresto, cfr. [Ufficio Studi CNF, Sulla](#)

*designazione di sostituto da parte dell'Avvocato (in margine a Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 aprile – 11 giugno 2018, n. 26606), Scheda n. 23 del 19 giugno 2018.*

### **Praticanti avvocati: la cessazione dell'abilitazione al patrocinio**

In tema di pratica forense, l'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, a esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l'iscritto non potrà più esercitare il patrocinio, senza dover necessariamente subire la cancellazione dal registro, in assenza di specifica previsione normativa che la contempri.

[Corte di Cassazione \(pres. Frasca, rel. Positano\), SS.UU, sentenza n. 26704 del 23 ottobre 2018](#)

### **I termini “breve” e “lungo” per l'impugnazione in Cassazione delle sentenze CNF**

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta – ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge 31/12/2012, n. 247, così come dell'art. 56, terzo co., del r.d.l. 27/11/1933, n. 1578 – al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d'ufficio della pronuncia contestata. Resta, invece, salva l'applicabilità del termine “lungo” di cui all'art. 327 cod. proc. civ., nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d'ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **Domicilio digitale e avvocato extra districtum**

A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16-sexies d.l.

18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario procedente, anche se l'avvocato destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto, enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-sexies, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

**NOTA:**

In arg. cfr. pure Corte di Cassazione, con sentenza n. 10143/2012, cui hanno poi aderito Cassazione sentenza n. 26696 del 28 novembre 2013 e Cassazione, sentenza 7 maggio 2014 n. 9876, secondo cui *“l'art. 82 RD n. 37/1934, tuttora vigente e non abrogato neppure per implicito, si applica solo se il difensore non abbia indicato la propria PEC ex art. 125 cpc”*.

Sul domicilio digitale dell'avvocato (*rectius*, PEC comunicata all'Ordine professionale di appartenenza), cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 250.

**Il termine per l'impugnazione nel caso di deposito della sentenza disciplinare presso il CNF**

Nel caso in cui l'incolpato non abbia eletto domicilio in Roma, il deposito della sentenza disciplinare presso il Consiglio Nazionale forense è idoneo a far decorrere il termine “breve” per l'impugnazione solo allorché risulti dagli atti l'inaccessibilità dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'incolpato stesso, operando altrimenti il termine “lungo” di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

**Procedimento disciplinare: nessun obbligo di comunicare all'incolpato la notizia dell'illecito**

## **entro trenta giorni**

In tema di procedimento disciplinare forense, né l'art. 38 r.d.l. n. 1578/1933 (e relativo regolamento attuativo r.d. 22/01/1934, n. 37), né la nuova legge professionale (L. n. 247/2012) prevedono -tantomeno a pena di nullità- l'obbligo di preventiva comunicazione della notizia dell'illecito all'incolpato nei trenta giorni (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

## **La delibera del CDD (e già del COA) che dispone la citazione a giudizio, ovvero l'apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare, non è impugnabile al CNF (né al TAR)**

La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l'apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale che ha il solo scopo di segnalarne l'avvio con l'indicazione dei capi di incolpazione, quindi è privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (né al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell'art. 59, L. n. 69/2009).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **NOTA:**

In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza del 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

## **Ricorso per Cassazione avverso le sentenze CNF: inammissibile il motivo di impugnazione "cumulativo"**

Anche in tema di impugnazione delle sentenze disciplinari del CNF, il motivo di gravame è inammissibile ove sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe dovuto essere prospettato come un autonomo motivo, laddove la formulazione del mezzo non permetta di cogliere con chiarezza i rilievi prospettati onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente

negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essi fossero stati articolati in motivi diversi, singolarmente numerati.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione**

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **Inammissibile la ricusazione dell'intero Collegio giudicante**

E' inammissibile l'istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l'istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l'imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l'idoneità a decidere.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **Procedimento disciplinare: l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione**

In tema di procedimento disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina la nullità del provvedimento adottato unicamente nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento. In ogni altra ipotesi assumono rilievo solo specifici motivi di ricusazione, rimanendo esclusa in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo

decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **L'individuazione dei capi di incolpazione per relationem**

Nel caso di di rinnovazione della decisione disciplinare sulla base dei medesimi addebiti della prima decisione poi annullata con rinvio per motivi formali (nella specie, per omessa sottoscrizione del segretario), l'individuazione dei capi di incolpazione del nuovo atto di citazione disciplinare ben può avvenire mediante rinvio per relationem alla citazione del precedente giudizio, valendo il principio di diritto secondo cui l'atto amministrativo può ritenersi valido se il suo contenuto risulti espresso per relationem ad atti di cui il ricorrente sia certamente in possesso per esserne stato il destinatario, non essendo neppure necessario che l'atto prodromico sia unito al documento o che il suo contenuto sia riportato nel corpo del nuovo atto.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **La contestazione dell'addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate**

La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all'incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per

fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **Procedimento disciplinare: la composizione del collegio giudicante non è immutabile**

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, giacché la nomina o la sostituzione di componenti il collegio decidente è aspetto irrilevante persino in sede strettamente giurisdizionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **Impugnazione delle sentenze CNF: il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio**

Ai sensi dell'art. 360 primo comma, n. 5 cod. proc. civ., applicabile pure al procedimento disciplinare, ogni diversa ricostruzione fattuale, prospettata in ricorso, è inammissibile perché comporta un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né costituisce occasione per accedere ad un ulteriore grado di merito ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione disciplinare impugnata.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **I limiti al sindacato della Cassazione sulla regolarità del procedimento disciplinare territoriale**

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. Ne consegue che la regolarità di detto procedimento può essere sindacata, in sede di legittimità soltanto sotto l'aspetto motivazionale della sentenza del Consiglio nazionale forense (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e quale nullità della decisione o del procedimento svoltosi davanti al Consiglio territoriale.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **La notifica “a mani” dell’atto di apertura del procedimento disciplinare**

La comunicazione di apertura del procedimento disciplinare effettuata mediante atto notificato a mani, anziché mediante plico raccomandato, non determina alcun vizio, poiché lo strumento adottato assicura ancor meglio della semplice spedizione postale l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario (*Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione del D.L.gvo 2003/1996. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’eccezione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **Decisione disciplinare: l’omessa indicazione del numero è irrilevante**

L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare, del numero del registro delle decisioni non rileva ai fini della validità della stessa, non essendo prevista da alcuna norma procedimentale e costituendo eventualmente una irregolarità burocratica della segreteria, successiva al perfezionamento e al deposito dell’atto medesimo (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **Ne bis in idem e decisioni in rito**

Si verifica un “bis in idem” qualora la stessa condotta sia già stata in precedenza valutata nel merito e, pertanto, si sia consumato il potere disciplinare e si sia formato un giudicato. Conseguentemente, l’annullamento in rito (nella specie, per motivi formali dovuti all’assenza di una sottoscrizione) della decisione disciplinare del Consiglio territoriale che abbia irrogato la sanzione disciplinare, non si traduce in una preclusione comportante l’impossibilità di riesaminare i fatti posti a fondamento degli addebiti e, quindi, una consumazione del potere disciplinare, poiché il giudicato si riferisce al

solo accertamento della nullità, la quale non si propaga agli atti precedenti a quello dichiarato invalido.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **Decisione disciplinare: l'omessa indicazione dell'autorità e del termine per l'impugnazione**

L'omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell'impugnazione non è causa di nullità né giustifica, in caso di ritardo dell'impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell'incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto-sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **Procedimento disciplinare: l'omessa lettura del dispositivo**

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la regolamentazione di quest'ultimo non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di rito penale. Ne consegue che il relativo rinvio, di cui all'art. 51 r.d. n. 37/1934 (*ratione temporis* applicabile), opera limitatamente alle norme sulla deliberazione collegiale, senza estendersi alla pubblicazione, mediante necessaria lettura del dispositivo in udienza, della decisione, in quanto le adunanze dei Consigli locali non sono pubbliche e le relative statuizioni sono pubblicate tramite deposito negli uffici di segreteria, a cui fa seguito, anche ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, la relativa notifica all'interessato.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **I limiti al sindacato in Cassazione delle sentenze disciplinari del CNF**

La rilevanza del fatto disciplinare dev'essere accertata con giudizio globale, diretto a riscontrare se l'immagine deontologica dell'avvocato sia stata effettivamente compromessa dall'illecito, quale conseguenza tratta dall'esame complessivo degli elementi di giudizio. Tale valutazione, compiuta dal giudice disciplinare sulla base delle risultanze del procedimento, non è soggetto al sindacato delle sezioni unite, laddove la delibazione del contenuto degli scritti e delle circostanze oggetto di vicende giudiziali unitamente all'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui decoro e, infine, all'esclusione dell'esercizio del diritto di critica difensiva costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione adeguata al cd. minimo costituzionale. Infatti le sentenze del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte, ai sensi dell'art. 56 r.d.l. n. 1578/1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **Procedimento disciplinare: la sostituzione della persona fisica del relatore**

La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluenza sia che avvenga nella fase precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell'immodificabilità dei membri del collegio giudicante, e non potendosi configurare pertanto alcuna ipotesi di violazione di diritto di difesa (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

## **Il termine per l'impugnazione nel caso di deposito della sentenza disciplinare presso il CNF**

Nel caso in cui l'incolpato non abbia eletto domicilio in Roma, il deposito della sentenza disciplinare presso il Consiglio Nazionale forense è idoneo a far decorrere il termine "breve" per l'impugnazione solo allorché risulti dagli atti l'inaccessibilità dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'incolpato stesso, operando altrimenti il termine "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

## **I termini "breve" e "lungo" per l'impugnazione delle sentenze CNF in Cassazione**

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta – ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge 31/12/2012, n. 247, così come dell'art. 56, terzo co., del r.d.l. 27/11/1933, n. 1578 – al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d'ufficio della pronuncia contestata. Resta, invece, salva l'applicabilità del termine "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ., nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d'ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

## **Domicilio digitale e avvocato extra districtum**

A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16-sexies d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario procedente, anche se l'avvocato destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto,

enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-sexies, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **Domicilio digitale e avvocato extra districtum: i termini “breve” e “lungo” per l’impugnazione in Cassazione delle sentenze CNF**

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni rese dal Consiglio nazionale forense su provvedimenti disciplinari a carico di avvocati è soggetta al termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ove non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. *(Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il termine “lungo” in relazione all’impugnazione di una decisione disciplinare del CNF notificata d’ufficio all’avvocato – che non aveva eletto domicilio nel comune sede dell’ufficio procedente – presso lo stesso CNF forense e non all’indirizzo PEC indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, nonostante tale indirizzo non risultasse inaccessibile).*

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

### **L’errore sul termine per l’impugnazione non giustifica la rimessione in termini**

L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza, dovendo in tal caso trovare applicazione il principio di autoresponsabilità *(Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto appello al CNF tardivamente, ovvero entro il termine di 30 giorni previsto per le decisioni del CDD anziché entro il termine di 20 giorni previsto per le decisioni del COA, come nella specie. In*

*applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò – sentenza n. 37 del 4 aprile 2017, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 19653 del 24 luglio 2018](#)

**NOTA:**

Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 21 giugno 2018, n. 72.

**Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione**

Allorchè pronuncia in materia disciplinare, il Consiglio nazionale forense è un giudice speciale istituito prima dell'entrata in vigore della Costituzione (v. d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382), e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della VI disp. trans. Cost.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 19653 del 24 luglio 2018](#)

**Procedimento disciplinare: inammissibile la domanda di rideterminazione della (abrogata) cancellazione in via di “incidente di esecuzione”**

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. A tale stregua, essi non hanno il potere di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti, né in contrario può invocarsi l'art. 35 Regolamento C.N.F. n. 2 del 2104 (recante “Esecuzione della decisione disciplinare”), giacché la disciplina ivi dettata attiene (salva l'ipotesi della sospensione) agli aspetti meramente amministrativi dell'esecuzione (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato in Cassazione la sentenza con cui il CNF aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la deliberazione del Consiglio territoriale che aveva rigettato l'istanza, definita incidente di esecuzione, finalizzata alla rideterminazione della sanzione disciplinare della cancellazione, divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Merli – sentenza n. 6 del 14 febbraio 2017).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018](#)

### **Lo jus superveniens non si applica al termine per l'impugnazione delle decisioni disciplinari**

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'impugnazione delle decisioni disciplinari, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens (che attualmente prevede il termine di 30 giorni, in luogo dei 20 giorni stabiliti dalla previgente disciplina).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 19653 del 24 luglio 2018](#)

### **Procedimento disciplinare: inammissibile la rideterminazione della (abrogata) cancellazione in via di "incidente di esecuzione"**

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, così come il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché essi non hanno il potere di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni irrogate nei confronti degli iscritti, non potendosi in senso contrario invocare l'art. 35 del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014, la cui disciplina attiene – salva l'ipotesi della sospensione – agli aspetti meramente amministrativi dell'esecuzione.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018](#)

### **Lo jus superveniens non si applica al termine per l'impugnazione delle decisioni disciplinari**

L'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in base al principio del "favor rei" – stabilendo che si applicano le norme più favorevoli per l'incolpato

anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore -, si riferisce solamente alle norme del nuovo Codice Deontologico Forense. Laddove si tratti, invece, di atto d'impugnazione, la norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, è quella vigente al momento della sua proposizione, in base al principio "tempus regit actum". *(Nella specie, la S.C. ha statuito, in un caso in cui un avvocato aveva impugnato la decisione del C.O.A. irrogativa della della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre, che il termine – perentorio – d'impugnazione era quello stabilito dalla previgente disciplina – di venti giorni ex art. 50, comma 2, r.d.l. n. 158 del 1933 all'epoca ancora vigente -, anziché quello di trenta giorni dalla data di notifica della decisione ex art. 33 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 19653 del 24 luglio 2018](#)

### **La valutazione del CNF circa l'adeguatezza della sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione**

Il controllo di legittimità non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata *(In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398).*

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018](#)

### **Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare**

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'articolo 65, comma 5, della L. n. 247 del 2012, recepito il criterio del "favor rei" in luogo di quello del "tempus regit actum", con la conseguenza che la sanzione della cancellazione dall'albo, in quanto non più prevista, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere comminata la sospensione dall'albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poiché, nel caso di successione di leggi, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in

quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018](#)

### **I vizi della decisione disciplinare del Consiglio territoriale non possono essere denunciati per la prima volta in Cassazione**

Ago 06, 2018 0 Comment [By Admin](#)

---

I pretesi vizi della decisione del Consiglio territoriale non possono essere denunciati per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la decisione del CNF (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018](#)

### **I vizi di irregolare composizione del consiglio territoriale vanno eccepiti nel corso del procedimento stesso**

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio territoriale per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio territoriale, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, né, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018](#)

### **I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF**

Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018](#)

### **I limiti al sindacato di Legittimità sulle sentenze CNF**

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018](#)

## **La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può (anzi, deve) avvenire a mezzo PEC**

Ai sensi dell'art. 12, co. 1, L. n. 890/82 e del Codice dell'Amministrazione Digitale (artt. 2 co. 2 e 48 d.lgs. n. 82/2005 – CAD), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità). Peraltro, ove non sia espressamente vietata e sia tecnicamente possibile, tale modalità telematica di comunicazione e notifica appare addirittura doverosa, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia previsti dall'art. 97 Cost. per il buon andamento della pubblica amministrazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018](#)

### **NOTA:**

Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CDD, cfr. art. 31 del [Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2](#) (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 50, co. 5, [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#)), in materia di «procedimento disciplinare».

Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CNF, cfr. [Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#).

## **Attività amministrativa dei COA: lo strumento telematico costituisce un approdo irrinunciabile dell'Ordinamento**

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all'art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di «procedimento disciplinare»), la disciplina di cui agli artt. 50 e 46, co. 2, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 («norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore») va integrata con le evoluzioni delle normative in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo p.e.c. della decisione disciplinare da parte del Consiglio

dell'Ordine, che si limiti a lamentarne l'irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (in base a normativa superata dall'evoluzione di quella in tema di facoltà delle pubbliche amministrazioni non economiche di notificazione dei propri atti col mezzo della posta e poi di quella elettronica, normativa che avrebbe reso prevedibile per il destinatario la possibilità di un utilizzo di un tale equipollente) o per carenza di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018](#)

### **La natura giuridica dei COA**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico locale (art. 1, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018](#)

### **La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC**

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all'art. 31 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, la normativa di cui agli artt. 50 e 46, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 va integrata con le evoluzioni di quella in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo PEC della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine, che si limiti a lamentarne l'irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o per carenza di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine Forense

secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018](#)

### **Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione**

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto anche nei confronti del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018](#)

### **Impugnazione “telematica” delle sentenze CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è necessariamente analogico**

Il ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio Nazionale Forense ben può essere notificato telematicamente, ma il relativo deposito presso la Cancelleria della Corte deve necessariamente avvenire, nel termine di venti giorni dalla notificazione stessa, in modalità analogica cioè mediante il deposito in formato cartaceo del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, corredato dell'attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, a pena di improcedibilità ex art. 369 co. 1 cpc, la quale è rilevabile d'ufficio e non è quindi esclusa dalla contumacia del resistente ovvero dalla sua mancata contestazione (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva depositato copia cartacea del ricorso, notificato a mezzo PEC, priva dell'attestazione di conformità all'originale ex art. 16-quater, comma 1, lett. g, d.l. 179/2012. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato improcedibile l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 10 luglio 2017, n. 84*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cristiano\), SS.UU, sentenza n. 22085 dell'11 settembre 2018](#)

## **I limiti al sindacato di Legittimità sulle sentenze CNF**

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 26250 del 18 ottobre 2018](#)

## **L'accertamento definitivo dei fatti in sede penale**

La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

## **Procedimento penale e prescrizione dell'azione disciplinare**

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendosi dalla sospensione del procedimento disciplinare e restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto

alla instaurazione del procedimento penale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

### **Lo stralcio di una parte del capo di incolpazione non viola il contraddittorio**

Il mero stralcio di una parte del capo d'incolpazione “sovrabbondante” esclude in radice la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

### **Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)**

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

## **La contestazione dell'addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate**

Al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell'attività amministrativa), necessaria e sufficiente è una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fatti diversi o ulteriori a quelli specificamente oggetto dell'incolpazione. In sostanza la contestazione dell'addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione della condotta, essendo sufficiente che, con la lettura dell'incolpazione, l'interessato sia in grado di affrontare in modo efficace e compiuto le proprie difese, senza correre il rischio di essere ritenuto responsabile per fatti diversi da quelli ascrittigli (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

## **L'intervenuta prescrizione relativa ad un diverso comportamento dell'incolpato non esclude la sua valutazione deontologica ai fini dell'entità della sanzione**

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 codice deontologico (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, sicché l'intervenuta prescrizione relativa ad un precedente comportamento dell'incolpato non esclude la valutazione deontologica del fatto storico accertato ai fini della determinazione dell'entità della sanzione in un diverso procedimento (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

## **Incompatibile con la professione forense l'avvocato condannato per corruzione in atti**

## **giudiziari**

Il comportamento dell'avvocato, condannato con sentenza penale definitiva per un episodio corruttivo tanto grave da entrare nella storia della Repubblica quale esempio paradigmatico di corruttela a vari livelli, lede l'immagine e la dignità dell'intero ceto forense ed è totalmente incompatibile con il giuramento e l'impegno solenne di cui all'art. 8 L. n. 247/2012, sicché non può che portare all'applicazione della sanzione disciplinare più grave per l'assoluta violazione dei principi di lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza (*Nel caso di specie, il professionista era stato condannato per corruzione in atti giudiziari, con amplissima eco mediatica ed allarme sociale, perché, in concorso con magistrati ed appartenenti ad uffici giudiziari, aveva intermediato tra costoro ed un terzo, ricevendo somme da destinarsi ai predetti pubblici ufficiali, affinché violassero i loro doveri di imparzialità. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017 che aveva ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

## **Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem**

La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l'identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non viola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l'immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (*Nel caso di specie, il ricorrente eccepiva l'asserita nullità della decisione impugnata e del relativo procedimento disciplinare per violazione del principio del ne bis in idem, anche in correlazione con l'art. 4 del protocollo n. 7 C.E.D.U., poiché gli era stata già inflitta, in sede penale, la pena accessoria della sospensione per tre anni ed otto mesi dell'esercizio della professione di avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

### **La delibera di apertura del procedimento disciplinare interrompe la prescrizione**

La delibera di apertura del procedimento disciplinare costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione con effetti istantanei (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

### **La modifica, nel corso del procedimento disciplinare, della qualificazione giuridica dell'incolpazione**

La modifica della qualificazione giuridica dell'incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. Deve infatti escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell'eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l'incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l'individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

### **Radiazione per l'avvocato che dolosamente richieda al debitore pagamenti (per milioni di euro) già adempiuti**

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, deve escludersi che sia affetta da anomalia motivazionale – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 (applicabile “ratione temporis”) – la sentenza del C.N.F. che, a fronte di una condotta del professionista consistente nella proposizione di più azioni

esecutive fondate su titoli emessi nei confronti del medesimo debitore, e da questi già regolarmente adempiuti, abbia applicato la sanzione della radiazione dall'albo, avuto riguardo, per un verso, alla accertata violazione dei fondamentali doveri professionali connessa con l'assunzione di iniziative connotate da malafede e colpa grave e, per altro verso, alla rilevante entità delle somme concretamente incassate, alla pluralità delle azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso nel corso degli anni, alla gravità del pregiudizio provocato alla controparte e all'immagine della categoria, nonché, infine, al contegno successivo all'illecito, tradottosi nella restituzione di una parte soltanto del denaro indebitamente ricevuto. ([mass.uff.](#))

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018](#)

### **Radiazione per l'avvocato che dolosamente richieda al debitore pagamenti (per milioni di euro) già adempiuti**

Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 codice previgente), tale da rendere incompatibile la permanenza dell'iscritto nell'albo forense, il comportamento dell'avvocato che -in esecuzione di un medesimo disegno criminoso- promuova numerose azioni esecutive su titoli già adempiuti, approfittando della fiducia (malriposta) del debitore, così indotto a pagare somme non dovute per diversi milioni di euro (*Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il pagamento di numerosi debiti già soddisfatti, adducendo a propria asserita discolpa il fatto che debitore avrebbe dovuto accorgersene e quindi rifiutare la richiesta truffaldina. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni – sentenza n. 255 del 28 dicembre 2017, che aveva ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018](#)

### **I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.**

In forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale

disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni – sentenza n. 255 del 28 dicembre 2017*).

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018](#)

### **La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell'illecito disciplinare**

Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni – sentenza n. 255 del 28 dicembre 2017*).

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018](#)

**Procedimento disciplinare – Termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 – Applicabilità – Decorrenza – Ragioni**

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, previsto dall'art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente all'1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti. (*massima ufficiale*)

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Sambito\), SS.UU, sentenza n. 32360 del 13 dicembre 2018](#)

### **Anche nel procedimento disciplinare, uno stato di salute non ottimale non basta alla rimessione in termini**

L'istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 *bis* cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nei procedimenti disciplinari, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell'assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell'adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l'ordinaria diligenza (*Nel caso di specie, la sentenza CNF veniva notificata al domiciliatario dell'incolpato, che tuttavia non ne riceveva tempestiva comunicazione. Veniva quindi proposta istanza di rimessione in termini, allegando certificati medici del domiciliatario attestanti "uno stato di salute non ottimale, unito ad astenia". In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto l'istanza, conseguentemente dichiarando inammissibile il ricorso.*)

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Rubino\), SS.UU, sentenza n. 32725 del 18 dicembre 2018](#)

### **La notifica della decisione disciplinare va fatta al domicilio eletto presso il difensore**

Anche nel procedimento disciplinare, qualora il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato, il provvedimento conclusivo deve essere notificato alla parte presso

l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, neppure a mezzo PEC (*Nel caso di specie, la sentenza CNF era stata notificata al solo domiciliatario e non pure all'incolpato personalmente, che ha quindi eccepito l'asserita inidoneità della notifica stessa ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Rubino\), SS.UU, sentenza n. 32725 del 18 dicembre 2018](#)

### **Elezioni dei Consigli degli ordini forensi – Candidature individuali – Aggregazione di più candidati a fini di propaganda – Legittimità – Propaganda svolta in eccedenza rispetto al limite massimo di candidati fissato dall'art. 7 d.m. n. 170 del 2014 – Conseguenze**

In tema di elezione dei Consigli degli ordini forensi, ferma la necessaria individualità delle candidature prevista dall'art. 8 della l. n. 113 del 2017, è ammessa l'aggregazione di più candidati ai soli fini della propaganda elettorale, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la quale non impone un limite massimo di candidati aggregabili, sicchè la propaganda svolta in eccedenza rispetto al limite massimo dei 2/3 degli eleggibili di cui all'art. 7 d.m. n. 170 del 2014 può determinare solo conseguenze di natura deontologica, ma non invalidare la successiva competizione elettorale. (*massima ufficiale*)

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Carrato\), SS.UU, sentenza n. 32782 del 19 dicembre 2018](#)

## **CORTE DI CASSAZIONE - ANNO 2019**

### **IMPUGNAZIONI CIVILI – IMPUGNAZIONI IN GENERALE – NOTIFICAZIONE – DELLA SENTENZA IMPUGNATA – TERMINI – PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Notificazione della sentenza a procuratore iscritto all'albo – Validità – Cessazione di fatto dell'attività professionale – Irrilevanza – Decadenza dal termine di impugnazione – Rimessione in termini – Esclusione.**

La notifica della sentenza ad un procuratore regolarmente iscritto all'albo è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, conseguendo la perdita dello "ius postulandi" solo alla cancellazione dall'albo, in mancanza della quale non può assumere alcun rilievo, neppure ai fini di una rimessione in termini, la cessazione di fatto dell'attività professionale del difensore, seppure

imputabile a gravi ragioni di salute, atteso che tale circostanza non si traduce per l'interessato nell'impossibilità di acquisire conoscenza della sentenza impugnata, della quale può avere notizia dai collaboratori dello studio professionale. ([massima uff.](#))

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 487 del 10 gennaio 2019](#)

**Termine breve per l'impugnazione: valida ed efficace la notifica al domiciliatario dell'incolpato, anche se ammalato**

In presenza di una notifica valida ed efficace, il mero impedimento del difensore, sia pure dovuto a gravi ragioni di salute, non può considerarsi sufficiente a giustificare l'inosservanza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, non traducendosi per l'interessato nell'impossibilità di acquisire conoscenza della sentenza impugnata, della quale avrebbe potuto avere notizia quanto meno dai collaboratori dello studio professionale, e di proporre quindi tempestivamente l'impugnazione, attraverso il conferimento dell'incarico ad un altro avvocato.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 487 del 10 gennaio 2019](#)

**Il termine breve per l'impugnazione decorre anche nel caso di notifica della sentenza al domiciliatario che abbia rinunciato al mandato**

E' solo la cancellazione dall'albo a determinare la decadenza del professionista dall'ufficio di procuratore ed avvocato e a far quindi cessare lo jus postulandi, il cui venir meno comporta altresì la perdita da parte del difensore della legittimazione a compiere e ricevere atti processuali per conto del cliente. In mancanza della stessa, non può assumere alcun rilievo la cessazione di fatto dell'attività professionale, la quale, anche quando si traduce nella rinuncia al mandato, non dispensa il difensore dal compito di ricevere la notificazione degli atti e darne notizia al cliente, in adempimento del dovere di diligenza professionale a lui incombente, a meno che non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro avvocato e la stessa sia stata ritualmente portata a conoscenza delle controparti e dell'ufficio.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 487 del 10 gennaio 2019](#)

## **I termini “breve” e “lungo” per l’impugnazione delle sentenze CNF in Cassazione**

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta – ai sensi dell’art. 36, comma 6, della legge 31/12/2012, n. 247 (già art. 56, terzo co., del r.d.l. 27/11/1933, n. 1578) – al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d’ufficio della pronuncia contestata. Resta, invece, salva l’applicabilità del termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 487 del 10 gennaio 2019](#)

## **Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare**

La mancata costituzione di un’apposita sezione disciplinare all’interno del Consiglio nazionale forense ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull’imparzialità e sull’autonomia dell’organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

## **AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – AZIONE DISCIPLINARE – IN GENERE Consiglio nazionale forense – Giudizi disciplinari – Natura giurisdizionale – Coesistenza con funzioni amministrative – Idoneità ad incidere sull’indipendenza del Consiglio – Esclusione – Fondamento.**

In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall’art. 21 del d.lgs. lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un’apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l’indipendenza quale organo

giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali. ([massima uff.](#))

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

### **La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione**

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

### **Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF**

La riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della

motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

### **I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF**

Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

### **La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari**

Rientra nella discrezionalità del Consiglio territoriale disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

### **Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato**

Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti

integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

### **Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare**

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

### **Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare**

La mancata costituzione di un'apposita sezione disciplinare all'interno del Consiglio nazionale forense ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull'imparzialità e sull'autonomia dell'organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

### **La c.d. "giurisdizione domestica" del CNF è conforme (anche) ai principi comunitari**

La giurisdizione professionale -conosciuta anche dagli ordinamenti di altri Stati- è conforme all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata in Italia con L. 4 agosto 1955 n. 848), giacché i membri dei collegi professionali partecipano al giudizio non già come rappresentanti dell'ordine professionale, e quindi in una posizione incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, bensì in una posizione di "terzietà", analogamente a tutte le magistrature.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

### **La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice**

L'attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

### **Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative**

Con riguardo all'indipendenza del giudice, all'imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, a nulla rilevando in contrario la circostanza che al CNF stesso (così come, peraltro, al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti) spettino anche funzioni amministrative, in quanto non sarebbe la mera coesistenza delle due funzioni a menomare l'indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative fossero affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo solo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

## **Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione**

Le decisioni assunte dal Consiglio nazionale forense sono rese da un organo giurisdizionale (giudice speciale istituito dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21 e tuttora operante, in forza della previsione della 6<sup>a</sup> disposizione transitoria della Costituzione), in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

## **AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – Art. 32 (già art. 47) del codice deontologico forense – Revoca del mandato – Obblighi informativi nei confronti del cliente – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie.**

I doveri di informazione e di comunicazione dell'avvocato nei confronti della persona già assistita persistono sia nell'ipotesi di rinuncia che di revoca del mandato, anche se il codice deontologico della professione forense disciplina solo la prima fattispecie, atteso che la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una soluzione di continuità nell'assistenza tecnica e, pertanto, deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell'assistito. *(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sanzione dell'ammonizione irrogata dal C.N.F. ad un avvocato che aveva ommesso di comunicare al cliente la propria rinuncia al mandato ed il rinvio di udienza, precludendogli una più opportuna difesa a mezzo di memoria istruttoria con eventuale nuovo difensore).* ([massima uff.](#))

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Oricchio\), SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019](#)

## **In ambito forense, l'asserita “scarsa rilevanza” del fatto non scrimina l'illecito deontologico**

In ambito forense non si applica, neppure in via analogica o estensiva, l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 109/2006 previsto in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, secondo cui "l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza", in quanto normativa ispirata ad altri principi e destinata a diversa categoria professionale (*Nel caso di specie, la Corte ha comunque escluso che il fatto fosse "di scarsa rilevanza"*).

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Oricchio\), SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019](#)

### **Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l'ex cliente**

L'avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente). (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Picchioni e rel. Pasqualin, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56*)

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Oricchio\), SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019](#)

### **CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale**

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato q/c degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all'esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolare riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l'U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei-, sentenza del 11 novembre 2017, n. 174).*

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019](#)

### **Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri: la giurisdizione del CNF è generalizzata**

Spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l'iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

### **Inammissibile la ricusazione dell'intero Collegio giudicante**

L'istituto della riconsazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d'imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di riconsazione (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di riconsazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense*).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

### **L'avvocato "stabilito" è iscritto in due albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza**

Per l'esercizio della professione forense in Italia quale avvocato «stabilito», il legale straniero deve ottenere l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui i professionisti comunitari, che intendono esercitare stabilmente in Italia, hanno fissato la residenza o il domicilio professionale. I requisiti per tale iscrizione consistono in un vero e proprio rimando all'ordinamento di origine del professionista: da un lato, infatti, l'ottenimento della stessa è subordinato all'iscrizione del cittadino comunitario presso la competente organizzazione o Autorità nello Stato di origine; dall'altro lato, l'avvocato «stabilito» deve successivamente presentare al Consiglio dell'ordine competente (come sopra individuato), con cadenza annuale, un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, o una dichiarazione sostitutiva, di data non anteriore a tre mesi. In definitiva, il professionista stabilito si troverà iscritto in due diversi albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

### **L'avvocato "stabilito" deve indicare per intero il titolo di origine (senza ingenerare confusione con il titolo di "avvocato" tout court)**

L'avvocato comunitario «stabilito», il quale abbia conseguito un titolo professionale che lo abiliti all'esercizio della professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando, però, il titolo di origine, che va indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza; il titolo, inoltre, deve essere

utilizzato in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di avvocati comunitari «stabiliti» che abbia raggiunto l'«integrazione»).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

### **L'avvocato “comunitario” (stabilito o integrato) che eserciti in Italia è soggetto a tutte le norme nazionali che disciplinano la professione forense**

Il D.Lgs. n. 96/2001 (emanato in adempimento della direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5) ha introdotto, ai fini della possibilità di esercizio della professione forense in Italia, la figura dell'avvocato «comunitario», alla base della quale è posto l'ottenimento di un titolo professionale equiparabile a quello italiano nel proprio Paese di origine e, quindi, l'abilitazione all'effettivo esercizio della professione in quello Stato. In particolare, l'avvocato comunitario è soggetto a tutte le norme legislative, professionali e deontologiche italiane che disciplinano la professione forense, nonché a tutte le norme relative alle incompatibilità che riguardano la professione di avvocato.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

### **Procedimento amministrativo e commissariamento del COA**

L'apertura di un procedimento di commissariamento da parte del CNF nei confronti del Consiglio dell'Ordine che sia parte di un giudizio avanti al CNF stesso non fa assumere, in tale ultimo procedimento, la “qualità di controinteressati” ai componenti del Collegio giudicante, che non versano pertanto in condizione di incompatibilità né possono per questo essere collettivamente ricusati.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

### **La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata, che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale

giudiziario, quand'anche questa sia l'unica espressamente prevista (nella specie, ex art. 17 L. 247/2012).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018.

Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CDD, cfr. art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247), in materia di «procedimento disciplinare».

Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CNF, cfr. Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.

### **CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale**

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato q/c degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata*).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

### **Alla cancellazione dall'albo/registo/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare**

Al procedimento di cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad

esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l'invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l'audizione (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 27 luglio 2018, n. 85, che aveva motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., sentenza n. 6963/2017).*

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

### **Dopo tre anni dall'iscrizione nell'albo speciale, l'avvocato “stabilito” può chiedere l'iscrizione all'albo come avvocato “integrato”**

Decorso un triennio dalla data di iscrizione nell'albo speciale, l'avvocato «stabilito» che abbia esercitato regolarmente ed effettivamente la professione in Italia, esercizio che abbia avuto ad oggetto anche il diritto italiano, diventa a tutti gli effetti «integrato» nel nostro sistema e potrà quindi ottenere l'iscrizione non più soltanto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, ma anche nell'albo comune che raccoglie ed abilita i legali italiani.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

### **Avvocato stabilito/integrato ed abuso della normativa comunitaria (che non ha lo scopo di regolare l'accesso alla professione forense)**

L'iscrizione dell'avvocato “comunitario” nell'albo italiano costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla normativa europea (direttiva 98/5) e italiana (D.Lgs. n. 96/2001), individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell'iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato di origine. Tuttavia, lo scopo di tale disciplina è quello «di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l'accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro, né può consentire l'elusione delle normative nazionali che disciplinano l'accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto,

nel rispetto dei principi eurounitari, se l'atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell'Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell'attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell'interessato. Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell'Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l'iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l'iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

### **Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all'esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato**

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

### **Alla cancellazione dall'albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare**

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l'iscrizione all'albo, prima di deliberare la cancellazione dell'iscritto, oltre all'obbligo di invitarlo a

presentare eventuali osservazioni, ha anche l'obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il comma 12 dell'art. 17 della legge 247 del 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo art. 17 solo in quanto applicabile.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

**Appropriazione dell'importo di un assegno emesso in favore del proprio cliente dalla parte soccombente in giudizio – Omessa informazione dell'esito del giudizio e mancata restituzione delle somme di pertinenza del cliente – Violazione deontologica continuata – Configurabilità – Conseguenze in tema di prescrizione**

L'avvocato che si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell'ordine, non decorre la prescrizione di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933. ([massima uff.](#))

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019](#)

**Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF**

La riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo

quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (*Nel caso di specie, rilevato che il CNF era pervenuto ad un giudizio di responsabilità disciplinare "sulla base di un analitico e penetrante esame valutativo del compendio probatorio", ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza del 16 giugno 2018, n. 64).*

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019](#)

### **La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove**

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza del 16 giugno 2018, n. 64).*

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019](#)

### **Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato**

Il dies a quo per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che

si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta (*Nel caso di specie, il professionista si era appropriato di somme spettanti al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza del 16 giugno 2018, n. 64).*

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019](#)

### **Il giudice della deontologia non ha l'obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte**

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019](#)

### **Le sentenze del CNF possono essere impugnate in Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge**

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il

quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019](#)

### **Avvocato domiciliatario: PCT e PEC non bastano ad escludere il conflitto di interessi**

Anche il domiciliatario deve uniformarsi ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità ed indipendenza, sicché non può accettare incarichi contro propri clienti, a nulla rilevando che si tratti di procedimenti celebrati telematicamente mediante PCT e PEC ovvero con potenziale attività diretta del dominus, la quale infatti non elide né scrimina il conflitto, anche solo potenziale, di interessi in quanto, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell'autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (*Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato perché domiciliatario in una causa contro un proprio cliente, ritenendo che l'attività richiestagli fosse "puramente materiale e passiva", nonché del tutto marginale in ragione dell'uso diretto di PCT e PEC da parte del dominus, che tuttavia aveva sostituito in un'udienza. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Merli – n. 393/2016, che aveva ritenuto congrua la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro*).

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Rubino\), SS.UU, sentenza n. 6961 dell'11 marzo 2019](#)

**Norme del codice deontologico forense – Natura – Fonti normative integrative del precetto legislativo – Configurabilità – Fondamento – Conseguenze in tema di contestazione dell'illecito disciplinare – Enunciazione del comportamento integrante la violazione deontologica – Necessità – Rilevanza del “nomen juris” dell'incolpazione – Esclusione – Conseguente attività valutativa del giudice disciplinare – Individuazione**

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il "nomen juris" o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme. ([mass.uff.](#))

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019](#)

### **Procedimento penale e prescrizione dell'azione disciplinare**

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell'art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurarsi del procedimento penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019](#)

### **Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare**

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai

procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019](#)

### **La determinazione della sanzione disciplinare non è censurabile in sede di legittimità**

Il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019](#)

### **Contestazione disciplinare e diritto di difesa dell'incolpato**

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e si possono legittimamente ispirare a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'avvocato incolpato in sede disciplinare, è necessario che gli venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen iuris o la rubrica della ritenuta infrazione: il giudice disciplinare è libero d'individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o finanche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019](#)

### **Impugnazione “telematica” delle sentenze CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è**

## **necessariamente analogico, ma l'attestazione di conformità non è sempre necessaria a pena di improcedibilità**

E' improcedibile l'impugnazione avverso le sentenze CNF qualora il ricorso, notificato a mezzo PEC, sia poi depositato in Cassazione (al più tardi, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio) privo di attestazione di conformità ex art. 9 L. 53/94, purché l'intimato sia rimasto contumace ovvero, costituendosi, abbia espressamente disconosciuto la conformità della copia cartacea all'originale telematico.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Conti\), SS.UU, ordinanza n. 10021 del 10 aprile 2019](#)

### **NOTA:**

Con il principio di cui in massima, la S.C. aderisce a quanto recentemente espresso da [Cass. SS.UU. n. 8312/2019](#) (pronunciata in sede nomofilattica).

## **Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare**

In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. Lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un'apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della I. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l'indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tanto meno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

## **GIUDIZI DISCIPLINARI – IN GENERE Elementi valutati per la concreta determinazione**

## **della specie ed entità della sanzione – Onere di previa e specifica contestazione – Esclusione – Fondamento**

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell'entità della sanzione non attengono all'"an" o al "quomodo" della condotta, ma solamente alla valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri parametri di riferimento a questo solo scopo, in quanto tali analoghi a quelli previsti dall'art. 133 e dall'art. 133-bis c.p.; tali elementi, non integrando circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell'illecito – vale a dire elementi accidentali, non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice -, sono di norma sottratti all'onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione. ([massima uff.](#))

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

## **Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare**

In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. Lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un'apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della I. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l'indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tanto meno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

## **I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto, anche prima**

### **delle “aggravanti” in senso tecnico**

A più piena garanzia dell'incolpato, il vigente codice deontologico forense tipizza la determinazione della sanzione disciplinare “nei casi più gravi” (art. 22). Tuttavia, anche nel sistema codicistico previgente era possibile individuare la sanzione disciplinare più adeguata al caso concreto avendo riguardo gli elementi previsti dall'art. 133 e dall'art. 133-bis cod. pen., che non integrano circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell'illecito, vale a dire elementi accidentali, sia pure non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice, limitando la propria incidenza sulla sua gravità e la propria rilevanza esclusivamente in quanto indici di questa.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

### **Successione di norme deontologiche nel tempo e favor rei: quando è superfluo individuare la normativa più favorevole per l'incolpato**

Il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del *favor rei*, in luogo del *tempus regit actus*). Tuttavia, in sede di Legittimità può prescindersi dall'effettiva qualificazione di quale sia il sistema -attuale o previgente- più favorevole allorché il Giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi ed a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, anche al di là del riferimento ad eventuali aggravanti.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

### **Illecito disciplinare: la gravità deontologica della condotta non deve essere specificamente contestata all'incolpato**

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell'entità della sanzione non attengono all'anonimo o al quomodo della condotta, ma solamente alla valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri

parametri di riferimento a questo solo scopo, in quanto tali analoghi a quelli previsti dall'art. 133 e dall'art. 133-bis cod. pen.; e, in quanto non integrano invece circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell'illecito, vale a dire elementi accidentali, non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice, quegli elementi di determinazione in concreto della sanzione sono di norma sottratti all'onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

### **L'inculpazione non richiede una particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito**

Nel procedimento disciplinare non si ha diritto ad una contestazione articolata in una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito, tanto che l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, ma deve dare piuttosto rilievo all'iter del procedimento ed alla possibilità per l'inculpato di conoscere l'addebito e di discolarsi.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

### **Esercizio di attività processuale dopo la morte della parte e dovere di informativa dell'avvocato**

L'esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l'insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. Picchioni e rel. Masi, sentenza del 6 novembre 2017, n. 152*).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Virgilio\), SS.UU, sentenza n. 12636 del 13 maggio 2019](#)

## **Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato**

Il dies a quo per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (*Nel caso di specie, trattavasi di violazione dell'obbligo di informativa al cliente, perdurata fino all'esito del giudizio, che è stato individuato come dies a quo*).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Virgilio\), SS.UU, sentenza n. 12636 del 13 maggio 2019](#)

## **Impugnazione “telematica” delle sentenze CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è necessariamente analogico, ma l’attestazione di conformità non è sempre necessaria a pena di improcedibilità**

E' improcedibile l'impugnazione avverso le sentenze CNF qualora il ricorso, notificato a mezzo PEC, sia poi depositato in Cassazione (al più tardi, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio) privo di attestazione di conformità ex art. 9 L. 53/94, purché l'intimato sia rimasto contumace ovvero, costituendosi, abbia espressamente disconosciuto la conformità della copia cartacea all'originale telematico.

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Lombardo\), SS.UU, sentenza n. 13437 del 17 maggio 2019](#)

### **NOTA:**

Con il principio di cui in massima, la S.C. aderisce a quanto recentemente espresso da Cass. SS.UU. n. 8312/2019 (pronunciata in sede nomofilattica). In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Conti), SS.UU, ordinanza n. 10021 del 10 aprile 2019.

## **Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF**

La riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (*Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva "espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno del suo convincimento sulla sussistenza degli addebiti disciplinari", ha rigettato l'impugnazione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Berrino\), SS.UU, sentenza n. 13983 del 23 maggio 2019](#)

### **Procedimento disciplinare: l'interruzione della prescrizione nella fase amministrativa ed in quella giurisdizionale**

Nella fase amministrativa del procedimento disciplinare, svolta dinanzi al Consiglio territoriale, costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione l'atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria (consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), di modo che, ai sensi dell'art. 2945, co. 1, c.c. dal momento dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, co. 2, e 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Sambito\), SS.UU, sentenza n. 15896 del 13 giugno 2019](#)

### **Procedimento disciplinare: in sede giurisdizionale, l'interruzione della prescrizione ha effetto permanente**

Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l'interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l'interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc).

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Sambito), SS.UU, sentenza n. 15896 del 13 giugno 2019

### **La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio**

La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la sua soluzione non comporta indagini fattuali.

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Sambito), SS.UU, sentenza n. 15896 del 13 giugno 2019

### **AVVOCATO E PROCURATORE – ALBO – ISCRIZIONE Procedimento per l'iscrizione ex l. n. 247 del 2012 – Richiesta – Mancata pronuncia del Consiglio dell'Ordine nel termine di legge – Silenzio assenso come regolato dall'art. 20 l. n. 241 del 1990 – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.**

L'istituto del silenzio assenso, previsto dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione nel procedimento di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati, come regolato dal nuovo ordinamento della professione forense di cui alla l. n. 247 del 2012, atteso che la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale del tutto incompatibile con la disciplina generale, prevedendo espressamente (art. 17, comma 7, l. n. 247 cit.) che, ove il Consiglio dell'Ordine non provveda all'iscrizione nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato, entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, può presentare ricorso al Consiglio nazionale Forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo. (Principio affermato con riferimento ad una ipotesi in cui il Consiglio dell'Ordine non aveva provveduto, nel termine di trenta giorni, su una richiesta di cancellazione dall'Elenco speciale e di contestuale iscrizione all'Albo ordinario degli avvocati). ([mass.uff.](#))

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Greco\), SS.UU, sentenza n. 16740 del 21 giugno 2019](#)

### **Alla richiesta di iscrizione all'albo non si applica il silenzio assenso**

Il comma 7 dell'art. 17 della L. n. 247/2012 prevede la possibilità per l'interessato di ricorrere al CNF avverso il silenzio serbato dal COA sulla domanda di iscrizione all'albo, facoltà da esercitarsi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Conseguentemente, non trova applicazione la disciplina del silenzio assenso di cui all'art. 20 L. n. 241/1990, giacché la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale e del tutto incompatibile con la disciplina generale.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Greco\), SS.UU, sentenza n. 16740 del 21 giugno 2019](#)

### **Il passaggio dalla sezione speciale dell'albo all'albo ordinario non avviene “automaticamente”, a semplice richiesta**

Il passaggio, dalla sezione speciale dell'albo, all'albo ordinario non è un “trasferimento” automatico fondato su un diritto espansivo di natura automatica dell'iscritto, ma è subordinato alla permanenza e sussistenza dei requisiti di Legge, ivi compresa la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), che devono essere valutati al momento della nuova iscrizione.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Greco\), SS.UU, sentenza n. 16740 del 21 giugno 2019](#)

### **Indebita utilizzazione del titolo di avvocato: l'illecito non viene meno se successivamente l'incolpato ottiene l'iscrizione all'albo**

L'indebita utilizzazione del titolo di avvocato è un illecito disciplinare connotato da un grado rilevante di gravità, che peraltro non viene meno ex post con la sopravvenuta acquisizione del titolo stesso nelle more del relativo procedimento disciplinare.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019](#)

### **La funzione essenziale della sanzione disciplinare non è quella di impedire la “recidiva**

## **specifica”**

La funzione della sanzione disciplinare non è quella di evitare la reiterazione dell'illecito per il futuro, di talché essa è irrogabile anche quando, per l'eventuale mutamento della situazione di fatto o di diritto, il medesimo illecito non possa essere nuovamente commesso dall'incolpato (*Nel caso di specie, trattavasi di indebita utilizzazione del titolo di avvocato, successivamente acquisito dall'incolpato nelle more del procedimento disciplinare*).

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019](#)

## **Vietato l'uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto**

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l'abbreviazione "Av.", anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019](#)

## **La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione**

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019](#)

## **Il CNF ed il CDD non sono parti del giudizio di impugnazione delle proprie decisioni**

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF e del CDD*).

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019](#)

## **Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative**

In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall’art. 21 del d.lgs.lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un’apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della L. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l’indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull’autonomia ed imparzialità di quest’ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019](#)

### **Radiazione per l'avvocato condannato in sede penale per tentato stupro**

La sanzione disciplinare della radiazione dall'albo per l'avvocato condannato in via definitiva per un reato di violenza sessuale appare adeguata, in funzione della responsabilità sociale dell'ufficio forense.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019](#)

### **Sanzione disciplinare: i limiti al sindacato di legittimità**

L'adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata dal CNF non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019](#)

### **Procedimento disciplinare: l'accertamento definitivo dei fatti in sede penale**

La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019](#)

### **Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative**

In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs.lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della

Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un'apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della L. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l'indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019](#)

### **Procedimento disciplinare: CNF e CDD non sono parti del giudizio di impugnazione in Cassazione**

Nel giudizio di legittimità avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, come regolato dalla L. n. 247 del 2012, non assume la qualità di parte il Consiglio distrettuale di disciplina, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio; parimenti, il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale, non può essere evocato dinanzi alle Sezioni Unite sui ricorsi avverso le sue sentenze.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019](#)

### **Il termine per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi al CNF**

Ai sensi dell'art. 65, co. 1, L. n. 247/2012, il termine per proporre ricorso avanti al C.N.F. previsto all'art. 61, co. 1, L. n. 247 cit. trova applicazione soltanto per i provvedimenti disciplinari dei consigli territoriali notificati successivamente al 1°/1/2015, data di entrata in vigore del Regolamento C.N.F. 21 febbraio 2014 n. 2.

### **Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione**

Le decisioni assunte dal Consiglio nazionale forense sono rese da un organo giurisdizionale (giudice speciale istituito dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21 e tuttora operante, in forza della previsione della 6" disposizione transitoria della Costituzione), in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 22714 del 11 settembre 2019

### **Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato**

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012, che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del *favor rei*, in luogo del *tempus regit actus* applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza.

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 22714 del 11 settembre 2019

### **Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato**

Il dies a quo per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine

prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta (*Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto per sè somme spettanti al cliente*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Cosentino\), SS.UU, sentenza n. 25392 del 9 ottobre 2019](#)

### **Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d'ufficio**

Ai sensi dell'art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare e l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita improcedibilità del procedimento disciplinare per assenza di una vera e propria notizia criminis comunicata al Consiglio e per la pendenza di trattative tra le parti*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Cosentino\), SS.UU, sentenza n. 25392 del 9 ottobre 2019](#)

### **Ricorso in Cassazione: l'apodittica denuncia di asserita violazione di legge rende inammissibile l'impugnazione**

Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo ex art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelleggibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (*Nel caso di specie, il ricorrente denunciava l'asserita violazione e falsa applicazione di diverse norme del Codice Deontologico da parte dell'impugnata sentenza del CNF, limitandosi tuttavia ad enunciare il motivo nel titolo di un paragrafo del ricorso senza però svilupparlo in modo argomentato nel corpo del medesimo. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione*).

**La motivazione apparente rende nulla la sentenza per error in procedendo**

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (*Nel caso di specie, la Corte, dato atto invece che “la sentenza qui impugnata dà puntualmente conto delle ragioni del rigetto”, in applicazione del principio di cui in massima ha respinto l'impugnazione*).